



Comune di  
**CANTAGALLO**

PROVINCIA DI PRATO

## Intervento di Rigenerazione Urbana del Borgo di Fossato

# PROGETTO ESECUTIVO per la sistemazione degli spazi aperti del borgo\_stralcio 1\_piazze AP1 e AP4

Responsabile del Procedimento: arch. Nicola Serini



Progetto:

**fagnoni&associati**

arch. Daniele Desii - arch. Pier Matteo Fagnoni

via Campo d'Arrigo 6A rosso cap 50132 Firenze - Tel. 055672355 - Fax 0556236116 - [www.fagnoniassociati.it](http://www.fagnoniassociati.it)

Gruppo di lavoro:

arch. Claudia Baroncelli

arch. Daniele Desii

arch. Adalgisa Rubino



Tav.

**PE.GE.R.010.1**

**Capitolato Speciale d'Appalto  
Parte I**

Emissione: **aprile 2021**

Rev.

Scala:

**CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO DI LAVORI A MISURA PER LA SISTEMAZIONE DELLA PIAZZA L'ESTAGUE  
(AP1) E PIAZZA MATILDE DI CANOSSA (AP4) A FOSSATO – CUP F83D20002340009**

**CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO**

**INDICE**

**CAPO 1 - OGGETTO ED AMMONTARE DELL'APPALTO - DESIGNAZIONE FORMA E DIMENSIONE DELLE OPERE**

ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO

ART. 2 - AMMONTARE DELL'APPALTO E CATEGORIE DI LAVORI

ART. 3 - OPERE ESCLUSE DALL'APPALTO

ART. 4 - DOCUMENTI DI CONTRATTO

ART. 5 – OCCUPAZIONI TEMPORANEE DI SUOLO

ART. 6 - CATEGORIE DEI LAVORI GRUPPI DI LAVORAZIONI OMOGENEE, CATEGORIE CONTABILI

**CAPO 2 - DISCIPLINA CONTRATTUALE**

ART. 7 – INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO E DEL CAPITOLATO SPECIALE  
D'APPALTO

ART. 8 – FALLIMENTO DELL'APPALTATORE

ART. 9 - RAPPRESENTANTE DELL'APPALTATORE E DOMICILIO

ART. 10 - CONOSCENZA DELLE CONDIZIONI DI APPALTO

ART. 11 - OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

ART. 12 - STIPULA DEL CONTRATTO

**CAPO 3 – TERMINI PER L'ESECUZIONE**

ART. 13 - CONSEGNA ED INIZIO DEI LAVORI

ART. 14 – TERMINI PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI

ART. 15 – SOSPENSIONI E PROROGHE

ART. 16 – SOSPENSIONI ORDINATE DAL DIRETTORE DEI LAVORI

ART. 17 – SOSPENSIONI ORDINATE DAL RUP

ART. 18 – PENALI IN CASO DI RITARDO

ART. 19 – PROGRAMMA ESECUTIVO DEI LAVORI DELL'APPALTATORE E CRONOPROGRAMMA

ART. 20 – INDEROGABILITA' DEI TERMINI DI ESECUZIONE

ART. 21 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER RITARDI NEI TERMINI DI ESECUZIONE

**CAPO 4 – DISCIPLINA ECONOMICA**

ART. 22 – ANTICIPAZIONE

ART. 23 - PAGAMENTI IN ACCONTO

ART. 24 - PAGAMENTI A SALDO

ART. 25 - RITARDI NEL PAGAMENTO DELLA RATA DI SALDO

ART. 26 - CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI  
CREDITI

ART. 27 - OBBLIGHI DELL'APPALTATORE RELATIVI ALLA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

ART. 28 - OBBLIGHI DEL SUBAPPALTATORE/CONTRAENTE RELATIVI ALLA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

**CAPO 5 – DISPOSIZIONI SUI CRITERI CONTABILI PER LA LIQUIDAZIONE DEI LAVORI**

ART. 29 - VALUTAZIONE E CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI

**CAPO 6 - CAUZIONI E GARANZIE**

ART. 30 - GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE

**CAPO 7 - DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE**

- ART. 31 - DIREZIONE DEI LAVORI DA PARTE DELL'APPALTANTE
- ART. 32 - RAPPRESENTANTE DELL'APPALTATORE SUI LAVORI
- ART. 33 - ELENCO PRESTATORI D'OPERA - OBBLIGHI DELL'APPALTATOREART.
- 34 - VARIAZIONE DEI LAVORI
- ART. 35 - PREZZI APPLICABILI AI NUOVI LAVORI E NUOVI PREZZI
- ART. 36 - REVISIONE PREZZI CONTRATTUALI

**CAPO 8 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA**

- ART. 37 - SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO
- ART. 38 - PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO
- ART. 39 - PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA
- ART. 40 - OSSERVANZA E ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA
- ART. 41 - DISPOSIZIONI DI SICUREZZA RIGUARDANTI IL PERSONALE DIPENDENTE
- ART. 42 - OBBLIGHI ED ONERI DEI LAVORATORI AUTONOMI
- ART. 43 - COMPITI DEL DIRETTORE TECNICO IN MATERIA DI SICUREZZA
- ART. 44 - COMPITI DEL CAPO CANTIERE IN MATERIA DI SICUREZZA
- ART. 45 - ATTIVITA' DEL COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE
- ART. 46 - ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA E RELATIVI PROVVEDIMENTI
- ART. 47 - CARATTERISTICHE DELLA SOSPENSIONE LAVORI PER RAGIONI DI SICUREZZA

**CAPO 9 - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO**

- ART. 48 - SUBAPPALTO
- ART. 49 – PAGAMENTO DEI SUBAPPALTATORI

**CAPO 10 - CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO**

- ART. 50 - ACCORDO BONARIO
- ART. 51 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE
- ART. 52 - CONTRATTI COLLETTIVI E DISPOSIZIONI SULLA MANODOPERA
- ART. 53 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER INADEMPIENZE - ESECUZIONE D'UFFICIO DEI LAVORI
- ART. 54 - RECESSO DEL CONTRATTO

**CAPO 11 – ULTIMAZIONE DEI LAVORI**

- ART. 55 - ULTIMAZIONE GENERALE DEI LAVORI E GRATUITA MANUTENZIONE
- ART. 56 - TERMINI PER IL COLLAUDO O CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE
- ART. 57 - PRESA IN CONSEGNA DEI LAVORI ULTIMATI

**CAPO 12 - QUALITA' PROVENIENZA E NORME DI ACCETTAZIONE DEI MATERIALI**

- ART. 58 - QUALITA' E ACCETTAZIONE DEI MATERIALI IN GENERE
- ART. 59 - PROVVISI DEI MATERIALI
- ART. 60 - SOSTITUZIONE DEI LUOGHI DI PROVENIENZA DEI MATERIALI PREVISTI
- ART. 61 - ACCETTAZIONE, QUALITA' ED IMPIEGO DEI MATERIALI
- ART. 62 - MODO DI ESECUZIONE DI OGNI CATEGORIA DI LAVORO

**CAPO 13 - NORME FINALI**

- ART. 63 - ONERI A CARICO DELL'APPALTATORE
- ART. 64 - OBBLIGHI SPECIALI A CARICO DELL'APPALTATORE

ART. 65 - CUSTODIA DEL CANTIERE

ART. 66 - CARTELLO DEL CANTIERE

ART. 67 - DOCUMENTI DA CUSTODIRE IN CANTIERE

ART. 68 – TERRE E ROCCE DA SCAVO

ART. 69 - ADEMPIMENTI DI FINE LAVORI

ART. 70 - DIFETTI DI COSTRUZIONE, GARANZIA E MANUTENZIONE DELL'OPERA ESEGUITA

ART. 71 - SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE, TASSE

**CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO DI LAVORI A MISURA PER LA SISTEMAZIONE DELLA PIAZZA L'ESTAQUE (AP1) E PIAZZA MATILDE DI CANOSSA (AP4) A FOSSATO – CUP F83D20002340009**

**CAPO 1 - OGGETTO ED AMMONTARE DELL'APPALTO – DESIGNAZIONE, FORMA E DIMENSIONE DELLE OPERE**

**ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO**

Il presente appalto di lavori costituisce una delle opere pubbliche finanziate con i fondi Regionali bandi di “rigenerazione urbana delle aree Interne-Dg 80/2020”. L'appalto ha per oggetto l'esecuzione di tutte le opere e provviste occorrenti per i lavori di riqualificazione di piazza l'Estaque (ap1) e di Matilde di Canossa (ap4) a Fossato. L'operazione dell'opera pubblica oggetto del presente appalto di lavori è OPERAZIONE: Lavori di recupero del borgo di Fossato mediante sistemazione degli spazi pubblici- 1 stralcio, riqualificazione della piazza l'Estaque (ap1) e piazza Matilde di Canossa (ap4) CODICE CUP: F83D20002340009. Costo totale dell'operazione: € 300.000,00 - Costo ammissibile € 300.000,00 - Contributo regionale € 235.000,00.

Sono compresi nell'appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per consentire la realizzazione compiuta dell'opera secondo le condizioni stabilite dal presente capitolato, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo, con riguardo ai particolari costruttivi dei quali l'appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza e delle disposizioni della D.L. in fase esecutiva. L'esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e l'appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi. Trova sempre applicazione l'articolo 1374 del codice civile.

**ART. 2 - AMMONTARE DELL'APPALTO, CATEGORIE DI LAVORI E MODALITA' DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO**

L'importo complessivo del presente appalto di lavori è composto da lavori soggetti al ribasso di gara e da oneri relativi alla sicurezza e salute, non soggetti a ribasso. L'importo complessivo dell'appalto da pagarsi **a misura**, ai sensi dell'art. 3 c.1 lett. eeeee) del D. Lgs. 50/2016, da determinare mediante il criterio di aggiudicazione del minor prezzo, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera c), ammonta ad euro **200.869,46** (euro decentomileottocentosessantannove/46) di cui **euro 196.045,26** (euro centonovantaseimilaquarantacinque/26) quale importo lavori soggetto a ribasso d'asta ed **euro 4.824,20** (euro quattromilaottocentovenquattro/20) quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso. Il presente appalto di lavori è contabilizzato “a misura”, ai sensi dell'art. 59, comma 5 bis del Dlgs 50/2016, l'elenco prezzi sul quale viene applicato il ribasso percentuale offerto dall'appaltatore costituisce l'insieme dei prezzi unitari contrattuali. prezzi unitari offerti dall'aggiudicatario in sede di gara costituiscono prezzi contrattuali. Tale elenco prezzi integra il progetto, i prezzi derivanti da esso sono applicati alle singole quantità eseguite. I prezzi contrattuali sono vincolanti anche per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, qualora ammissibili ed ordinate o autorizzate dalla stazione appaltante ai sensi del codice degli appalti. Per le categorie di lavori non comprese nell'elenco prezzi contrattuale, si provvede alla formazione dei nuovi prezzi desumendoli dal Preziario Ufficiale di riferimento del Provveditorato Opere Pubbliche della Regione Toscana. In assenza di tale riscontro i prezzi verranno determinati in conformità con la normativa vigente. Sui nuovi prezzi verrà applicato il ribasso d'asta contrattuale.

**ART. 3 - OPERE ESCLUSE DALL'APPALTO**

Restano esclusi dall'appalto gli allacciamenti dei nuovi impianti alla rete dei servizi, opere che l'Amministrazione si riserva di affidare in tutto o in parte ad altre ditte (art. 43 R.D. 827/1924), senza che l'Appaltatore possa fare eccezione o richiedere compenso alcuno.

Sono esclusi inoltre dall'appalto le forniture degli arredi (panchine, cestini, fontanello), e degli elementi vegetali. Quanto elencato è presente negli elaborati progettuali al solo fine di illustrare il progetto in tutte le sue parti. Tale fornitura sarà oggetto di appalto separato.

**ART. 4 - DOCUMENTI DI CONTRATTO**

Fanno parte integrante del contratto di appalto i seguenti documenti:

- a Il capitolato generale d'appalto;
- b Il presente capitolato speciale d'appalto;
- c Gli elaborati grafici e testuali del progetto;
- d L'elenco prezzi unitari;
- e Il piano di sicurezza e coordinamento e relativi allegati con gli obblighi in materia di sicurezza ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.;
- f Il crono programma;

g Le polizze di garanzia.

Non fanno invece parte del contratto e sono estranei ai rapporti negoziali:

a I computi metrici estimativi (questi ultimi utili ad addivenire all'importo posto a base di appalto);

b Le quantità delle singole voci elementari rilevabili dagli atti progettuali e da qualsiasi altro loro allegato.

La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell'appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione. Prima della formulazione dell'offerta, il concorrente ha l'obbligo di controllarne le voci e le quantità attraverso l'esame degli elaborati progettuali e pertanto di formulare l'offerta medesima tenendo conto di voci e relative quantità che ritiene eccedenti o mancanti. L'offerta va inoltre accompagnata, a pena di inammissibilità, dalla dichiarazione di aver tenuto conto delle eventuali discordanze rilevate nelle indicazioni qualitative e quantitative delle voci del computo metrico estimativo allegato al progetto. L'offerta presentata, e quindi la sua formulazione, resta comunque fissa ed invariabile e rimane riferita all'esecuzione dei lavori secondo gli elaborati progettuali posti a base di gara.

E' fatto divieto all'Appaltatore, ed ai suoi collaboratori, dipendenti e prestatori d'opera, di autorizzare terzi a divulgare riproduzioni fotografiche e disegni delle opere appaltate e diffondere, con qualsiasi mezzo, notizie e dati conosciuti per effetto dei rapporti con l'Amministrazione.

Elenco degli elaborati del progetto esecutivo relativo alla realizzazione della piazza l'Estaque (ap1) e piazza Matilde di Canossa (ap4) a Fossato:

codice	descrizioni	scala
<b>DOCUMENTAZIONE GENERALE</b>		
PE.GE.R.001	RELAZIONE GENERALE	
PE.GE.R.002	DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA AP1	
PE.GE.R.003	DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA AP4	
PE.GE.R.004	PIANO DI MANUTENZIONE DELL'OPERA E DELLE SUE PARTI	
PE.GE.R.005	PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO E ALLEGATI	
PE.GE.R.006.1	COMPUTO METRICO ESTIMATIVO	
PE.GE.R.006.2	COSTO DELLA MANODOPERA	
PE.GE.R.007	QUADRO ECONOMICO	
PE.GE.R.008	CRONOPROGRAMMA	
PE.GE.R.009	ELENCO PREZZI UNITARI E ANALISI PREZZI	
PE.GE.R.010.1	CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO_PARTE I	
PE.GE.R.010.2	CAPITOLATO SPECIALE D'APPALO_PARTE II	
PE.GE.R.011	RELAZIONE GENERALE STRUTTURA (A3)	
PE.GE.R.012	RELAZIONE MATERIALI (A4)	
PE.GE.R.013	RELAZIONE DI CALCOLO DELLE STRUTTURE (A8)	
PE.GE.R.014	FASCICOLO DEI CALCOLI (A9)	
PE.GE.R.015	PIANO MANUTENZIONE STRUTTURE (A13)	
PE.GE.R.016	RELAZIONE IMPIANTO IDRAULICO FONTANA	
PE.GE.R.017	RELAZIONE IMPIANTO ILLUMINAZIONE	
<b>STATO ATTUALE</b>		
PE.AR.DR.001	PLANIMETRIA GENERALE STATO ATTUALE	1/200
PE.AR.DR.002	PIANTA/SEZIONE STATO ATTUALE AP1	1/100
PE.AR.DR.003	PIANTA/SEZIONE STATO ATTUALE AP4	1/100
<b>STATO DI PROGETTO ARCHITETTONICO</b>		
PE.AR.DP.001	PLANIMETRIA GENERALE STATO PROGETTO	1/200
PE.AR.DP.002	PIANTA/SEZIONE STATO PROGETTO AP1	1/100
PE.AR.DP.003	TRACCIAMENTO E DETTAGLI AP1	1/50-1/20
PE.AR.DP.004	TAVOLA FINITURE E CORPI ILLUMINANTI AP1	
PE.AR.DP.005	PIANTA/SEZIONE STATO PROGETTO AP4	1/100
PE.AR.DP.006	TRACCIAMENTO E DETTAGLI AP4	1/50-1/20
PE.AR.DP.007	TAVOLA FINITURE E CORPI ILLUMINANTI AP4	

	<b>STATO SOVRAPPOSTO ARCHITETTONICO</b>	
PE.AR.DS.001	PIANTA/SEZIONE STATO SOVRAPPOSTO AP1 E AP4	1/100
	<b>STATO DI PROGETTO STRUTTURE</b>	
PE.ST.DP.001	TAVOLA STRUTTURALE GRADONATA	
	<b>STATO DI PROGETTO IMPIANTO IDRAULICO/FONTANA</b>	
PE.IM.DP.001	SCHEMA IMPIANTO IDRAULICO_FONTANA	1/50-1/20
	<b>STATO DI PROGETTO IMPIANTO ELETTRICO</b>	
PE.IE.DP.001	SCHEMA IMPIANTO ELETTRICO E PARTICOLARI AP1/AP4	
PE.IE.DP.002	SCHEMI QUADRI ELETTRICI	

#### ART. 5 – OCCUPAZIONI TEMPORANEE DI SUOLO

Per l'esecuzione dei lavori previsti nel presente appalto è possibile che si rendano necessarie occupazioni temporanee di suolo pubblico. E' a carico dell'Appaltatore l'onere della richiesta e le relative spese agli enti preposti dell'eventuale occupazione temporanea di suolo pubblico o chiusura temporanea di strada pubblica.

#### ART. 6. CATEGORIE DEI LAVORI GRUPPI DI LAVORAZIONI OMOGENEE, CATEGORIE CONTABILI

La scelta del contraente Appaltatore avverrà con la procedura prevista nella lettera d'invito. Sono ammessi a presentare offerte i soggetti di cui all'art. 45 del D. Lgs. 50/2016.

Ai sensi dell'articolo 61, comma 3, del d.P.R. n. 207 del 2010 e in conformità all'allegato «A» al predetto d.P.R., i lavori sono classificati nella categoria prevalente di opere generali «OG 3». L'importo della categoria corrisponde all'importo totale dei lavori in appalto, per il quale ai sensi dell'articolo 61, commi 2 e 4, del Regolamento generale, è richiesta la classifica I.

I lavori di seguito riportati, sono scorporabili e, a scelta dell'appaltatore, subappaltabili, alle condizioni di legge e del presente Capitolato speciale, fatti salvi i limiti, i divieti e le prescrizioni che seguono. L'eventuale subappalto non può superare la quota del 30% dell'importo complessivo del contratto di lavori di cui all'Art.105 comma 2 del D.Lgs. 50/2016.

1. Le categorie di lavorazioni sono indicate nella seguente tabella:

n.	categ.	Descrizione delle categorie di lavorazioni omogenee	Importi in euro			Incidenza categorie di lavoro %
			Lavori	004 oneri sicurezza € [2]	Tot.	
			Importo € [1]			
001	OG3	OPERE STRADALI	148.956,11			75,98%
002	OG11	IMPIANTI TECNOLOGICI	29.199,41			14,89%
003	OG1	OPERE EDILI	17.889,74			9,13%
<b>TOTALE A MISURA</b>			<b>196.045,26</b>	<b>4.824,20</b>	<b>200.869,46</b>	<b>100%</b>

Incidenza mano d'opera 39,08%. Costo € 76.609,75 (settantaseimilaseicentonove/75).

#### CAPO 2 - DISCIPLINA CONTRATTUALE

#### ART. 7 – INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO E DEL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

In caso di discordanza tra norme e prescrizioni riferite al presente capitolato, a quelle contenute nel contratto e a quelle contenute negli altri documenti ed elaborati progettuali dallo stesso richiamati, va osservato il seguente ordine di prevalenza:

- a Norme legislative e regolamentari cogenti di carattere generale;
- b Contratto di appalto;
- c Capitolato speciale di appalto;
- d Elaborati grafici e testuali del progetto a base di appalto, per la sezione grafica secondo l'ordine di prevalenza del rapporto (particolari costruttivi, elaborati esecutivi 1:10, 1:50, elaborati 1:100, elaborati in scala minore), resta ferma la prevalenza del rispetto delle norme vigenti;

e Descrizione contenuta nei prezzi contrattuali, ove non diversamente riportata nei punti precedenti.

Qualora vi fossero discordanze di qualsiasi natura e genere negli elaborati del progetto esecutivo (grafici, descritti, prestazionali e numerici, etc.) è da ritenersi comunque sempre valida l'indicazione e/o sostituzione più favorevole alla Stazione Appaltante, meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva e comunque la stessa deve essere approvata ad insindacabile giudizio del Direttore Lavori. In caso di norme del capitolato speciale tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione: in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali; in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari, ovvero all'ordinamento giuridico; in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e, infine, quelle di carattere ordinario.

Gli elaborati del progetto esecutivo nei quali sono presenti delle "viste" rivestono carattere indicativo. L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del capitolato speciale d'appalto, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato. Per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del Codice Civile.

#### **ART. 8 – FALLIMENTO DELL'APPALTATORE**

In caso di fallimento dell'appaltatore la Stazione Appaltante si avvale, senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dall'articolo 110 del d.lgs. 50/2016. Qualora l'esecutore sia un'associazione temporanea, in caso di fallimento dell'impresa mandataria o di una impresa mandante trovano applicazione rispettivamente i commi 17 e 18 dell'articolo 48 del d.lgs. 50/2016.

#### **ART. 9 - RAPPRESENTANTE DELL'APPALTATORE E DOMICILIO**

L'Appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all'articolo 2 del capitolato generale d'appalto. A tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto. L'Appaltatore deve altresì comunicare, ai sensi e nei modi di cui all'articolo 3 del Capitolato Generale d'Appalto, le generalità delle persone autorizzate a riscuotere. Qualora l'Appaltatore non conduca direttamente i lavori, deve depositare presso la Stazione Appaltante, ai sensi e nei modi di cui all'articolo 4 del Capitolato Generale d'Appalto, il mandato conferito con atto pubblico a persona idonea, sostituibile su richiesta motivata della Stazione Appaltante. La direzione del cantiere è assunta dal Direttore Tecnico dell'impresa o da altro tecnico, abilitato secondo le previsioni del Capitolato Speciale in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L'assunzione della direzione di cantiere da parte del Direttore Tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere. L'Appaltatore, tramite il Direttore di Cantiere, assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere stesso. Il Direttore dei Lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del Direttore di Cantiere e del personale dell'appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L'Appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali. Ogni variazione del domicilio dell'Appaltatore e degli altri soggetti di cui al presente articolo deve essere tempestivamente notificata alla Stazione Appaltante. Ogni variazione dei soggetti che detengono il mandato dell'Appaltatore deve essere accompagnata dal deposito presso la Stazione Appaltante del nuovo atto di mandato.

#### **ART. 10 - CONOSCENZA DELLE CONDIZIONI DI APPALTO**

L'assunzione dell'Appalto di cui al presente Capitolato implica da parte dell'Appaltatore la conoscenza perfetta non solo di tutte le norme generali e particolari che lo regolano, ma altresì di tutte le condizioni locali che si riferiscono all'opera, quali la natura del suolo e del sottosuolo, l'esistenza di opere nel sottosuolo quali scavi, condotte ecc., la possibilità di poter utilizzare materiali locali in rapporto ai requisiti richiesti, la distanza da cave di adatto materiale, la presenza o meno di acqua (sia che essa occorra per l'esecuzione dei lavori e delle prove della condotta, sia che essa debba essere deviata), l'esistenza di adatti scarichi dei rifiuti ed in generale di tutte le circostanze generali e speciali che possano aver influito sul giudizio dell'Appaltatore circa la convenienza di assumere l'opera, anche in relazione al ribasso da lui offerto sui prezzi stabiliti dall'Appaltante.

In caso di discordanza tra le indicazioni del Capitolato Speciale d'Appalto, l'elenco descrittivo delle voci ed i grafici di progetto o comunque tra i vari elaborati, è facoltà della Direzione Lavori dare ordine di prevalenza all'elaborato ritenuto più idoneo a raggiungere le finalità prefissate dalla Stazione Appaltante. Le Imprese concorrenti alla gara di appalto dovranno pertanto effettuare una completa verifica del progetto fornito, considerare eventuali aggiustamenti ritenuti necessari per poter fornire le garanzie di cui sopra, valutare infine i piccoli particolari costruttivi necessari, e tenere conto di tutto questo nel prezzo dell'offerta, in quanto nulla verrà riconosciuto in più di esso all'Appaltatore per dare l'opera finita a regola d'arte, completa, perfettamente funzionante e rispondente ai requisiti di qualità richiesti nel presente Capitolato. L'Appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza del progetto esecutivo con riguardo ai particolari costruttivi. L'esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e l'appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi. L'Appaltatore non potrà quindi eccepire, durante l'esecuzione dei lavori, la mancata conoscenza di condizioni o la sopravvenienza di elementi ulteriori, a meno



che tali nuovi elementi appartengano alla categoria delle cause di forza maggiore. Trova sempre applicazione l'articolo 1374 del Codice Civile.

#### **ART. 11 - OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI**

Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in particolare:

- e.a La legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F, per quanto applicabile;
- e.b Il D. Lgs. n. 50/2016 del 18 aprile 2016;
- e.c Il Capitolato Generale d'Appalto dei Lavori Pubblici approvato con D.M. 19/04/2000 n. 145, per quanto non abrogato dal D.P.R. 207/2010 e s.m.i.;
- e.d Il decreto legislativo 09 aprile 2008, n. 81 e .m.i.; e. Il d.lgs. 53/2010;
- f Il D.P.R. 05 ottobre 2010 n. 207, regolamento di esecuzione ed attuazione del d.lgs. 12 aprile 2006 n. 163, per quanto non abrogato dal d.lgs. 50/2016.
- g Legge Regionale Toscana n. 38 del 13/07/2007 modificata con Legge Regionale Toscana n. 13 del 29.02.2008;

L'Appaltatore si intende inoltre obbligato all'osservanza:

- di tutte le leggi, i Decreti, i Regolamenti e le Circolari Ministeriali vigenti alla data di inizio dei lavori e che fossero emanati durante l'esecuzione dei lavori;
- di tutte le leggi, i decreti, i Regolamenti e le Circolari emanate e vigenti, per i rispettivi ambiti territoriali, nella Regione, Provincia e Comune in cui si eseguono le opere oggetto dell'Appalto;
- delle disposizioni relative alle leggi riguardanti misure urgenti per il coordinamento della lotta contro la delinquenza mafiosa;
- di tutte le leggi e norme vigenti sulla prevenzione infortuni.

Inoltre, è obbligo dell'Impresa appaltatrice predisporre il piano operativo di sicurezza secondo il disposto del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., con particolare riferimento ad eventuali subappalti.

Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi e subsistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel presente Capitolato speciale, negli elaborati grafici del progetto esecutivo e nella descrizione delle singole voci allegata allo stesso capitolato.

Per quanto riguarda l'accettazione, la qualità e l'impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo della loro provenienza e l'eventuale sostituzione di quest'ultimo, si applicano rispettivamente l'articolo 101 del D.Lgs. n. 50 del 2016 e gli articoli 16 e 17 del capitolato generale d'appalto, l'appaltatore, sia per sé che per i propri fornitori, deve garantire che i materiali da costruzione utilizzati siano conformi al d.P.R. 21 aprile 1993, n. 246, delle norme emanate dal C.N.R., le norme U.N.I., le norme C.E.I.

L'appaltatore, sia per sé che per i propri eventuali subappaltatori, deve garantire che l'esecuzione delle opere sia conforme alle «Norme tecniche per le costruzioni» approvate con il decreto del Ministro delle infrastrutture 14 gennaio 2008 (in Gazzetta Ufficiale n. 29 del 4 febbraio 2008).

#### **ART. 12 - STIPULA DEL CONTRATTO**

Il contratto è stipulato "a misura" ai sensi dell'art. 3 comma 1 lettera eeeee) del d.lgs. 50/2016. I prezzi contrattuali sono vincolanti anche per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, qualora ammissibili ed ordinate o autorizzate, ai sensi dell'articolo 106 del d.lgs. 50/2016 nonché eventuali lavori supplementari che venissero a rendersi necessari, mantenendo inalterata la natura del contratto originario. I rapporti ed i vincoli negoziali di cui al presente articolo si riferiscono ai lavori posti a base di gara, mentre gli oneri per la sicurezza e la salute nel cantiere costituiscono vincolo negoziale per l'importo degli stessi. La data e l'ora della stipula del contratto saranno comunicati alla Società Appaltatrice mediante lettera con raccomandata a ricevuta di ritorno o PEC. La data avrà carattere perentorio. Prima della stipula del contratto l'Amministrazione pubblicherà l'elenco dei partecipanti alla gara, e le altre notizie sull'appalto, salvo i casi di segretezza. Prima della stipula del contratto l'Appaltatore ed il Responsabile Unico del Procedimento (di seguito indicato come RUP) dovranno redigere un verbale relativamente al permanere delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei lavori. Entro 30 (trenta) giorni dall'aggiudicazione, e comunque prima della consegna dei lavori, l'Appaltatore redige e consegna all'Amministrazione eventuali proposte integrative del Piano di Sicurezza e coordinamento e, in ogni caso, presenta un Piano Operativo di Sicurezza, da considerarsi come piano complementare di dettaglio del Piano di Sicurezza e Coordinamento.

Il contratto dovrà essere stipulato, a pena nullità, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per la Stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante dell'amministrazione aggiudicatrice o mediante scrittura privata.

### CAPO 3 – TERMINI PER L'ESECUZIONE

#### ART. 13 - CONSEGNA ED INIZIO DEI LAVORI

L'esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del formale contratto, in seguito a consegna, risultante da apposito verbale, da effettuarsi non oltre 45 (quarantacinque) giorni dalla predetta stipula, previa convocazione dell'esecutore. E' facoltà della Stazione Appaltante procedere in via d'urgenza, alla consegna dei lavori, anche nelle more della stipulazione formale del contratto, ai sensi dell'articolo 32, commi 8 e 13 del d.lgs. 50/2016. In tal caso il Direttore dei Lavori indica espressamente sul verbale le lavorazioni da iniziare immediatamente.

Se nel giorno fissato e comunicato l'Appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, il Direttore dei Lavori fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 (cinque) giorni e non superiore a 15 (quindici) giorni. I termini per l'esecuzione decorrono, comunque, dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine anzidetto, è facoltà della Stazione Appaltante risolvere il contratto e incamerare la cauzione, fermo restando la possibilità di avvalersi della garanzia fideiussoria al fine del risarcimento del danno, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta. Qualora sia indetta una nuova procedura per l'affidamento del completamento dei lavori, l'aggiudicatario è escluso dalla partecipazione in quanto l'inadempimento è considerato grave negligenza accertata.

L'Appaltatore deve trasmettere alla Stazione Appaltante, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denuncia di inizio lavori effettuata agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici, inclusa la Cassa Edile, ove dovuta. Egli trasmette altresì, con scadenza quadrimestrale, copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi, nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, sia relativi al proprio personale che a quello delle imprese subappaltatrici. Le disposizioni sulla consegna si applicano anche alle singole consegne frazionate, relative alle singole parti di lavoro nelle quali questo sia frazionato, come previsto dal progetto esecutivo della parte seconda del presente capitolato, oppure in presenza di temporanea indisponibilità di aree ed immobili. La consegna separata può avvenire anche per realizzare i lavori sulle due piazze in modo separato cioè realizzare prima gli interventi sulla piazza l'Estaque e in un secondo momento realizzare gli interventi sulla piazza Matilde di Canossa, questa modalità di frazionare gli interventi è presa in accordo tra l'Appaltatore e la Stazione Appaltante, considerando i tempi di esecuzione e la problematica legata ai periodi di innevamento invernali. In caso di frazionamento si provvede ogni volta alla compilazione di un verbale di consegna provvisorio e l'ultimo di questi costituisce verbale di consegna definitivo, anche ai fini del computo dei termini per l'esecuzione, se non diversamente determinati.

Il comma 2 del presente articolo si applica anche alle singole parti consegnate, qualora l'urgenza sia limitata all'esecuzione di alcune di esse.

Dal giorno della consegna ogni responsabilità in merito ai lavori, alle opere, ai danni diretti e indiretti ed al personale, a qualunque titolo presente nel cantiere, grava interamente sull'Appaltatore.

#### ART. 14 – TERMINI PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI

Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell'appalto è fissato in **giorni 175 (centosettantacinque)** naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori. Nel caso di consegna frazionata per i lavori da eseguirsi separatamente su ciascuna piazza, il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell'appalto, decorrenti dalla data del verbale di consegna parziale dei lavori, è fissato in **giorni 90 (novanta)** naturali e consecutivi per la piazza Estaque (AP1), e in **n giorni 85 (ottantacinque)** naturali e consecutivi per la piazza Matilde di Canossa. L'appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza del cronoprogramma dei lavori, che potrà fissare scadenze inderogabili per l'approntamento delle opere necessarie all'inizio di forniture e lavori da effettuarsi da altre ditte per conto della Stazione Appaltante, ovvero necessarie all'utilizzazione, prima della fine dei lavori e previo certificato di regolare esecuzione, riferito alla sola parte funzionale delle opere.

Nel calcolo del tempo sono esclusi gli ordinari impedimenti in relazione agli andamenti stagionali e alle relative condizioni climatiche.

#### ART. 15 – SOSPENSIONI E PROROGHE

L'Appaltatore, qualora per causa a esso non imputabile, non sia in grado di ultimare i lavori nel termine contrattuale di cui all'articolo 14, può chiedere la proroga, presentando apposita richiesta motivata almeno 15 (quindici) giorni prima della scadenza del termine di cui all'articolo 14 del presente Capitolato. In deroga a quanto sopra, la richiesta può essere presentata anche qualora manchino meno di 15 (quindici) giorni alla scadenza del termine di cui all'articolo 14 del presente Capitolato, o comunque prima di tale scadenza, qualora le cause che hanno determinato la richiesta si siano verificate posteriormente. In tal caso la richiesta deve essere motivata anche in relazione alla specifica circostanza della tardività. La richiesta è presentata al Direttore di Lavori il quale la trasmette tempestivamente al RUP, corredata dal

proprio parere. Qualora la richiesta sia presentata direttamente al RUP, questi acquisisce tempestivamente il parere del Direttore dei Lavori. La proroga è concessa o negata con provvedimento scritto del RUP entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della richiesta. Il RUP può prescindere dal parere del Direttore dei Lavori, qualora questi non si esprima entro 7 (sette) giorni e può discostarsi dallo stesso parere. Nel provvedimento è riportato il parere del Direttore dei Lavori qualora questo sia difforme dalle conclusioni del RUP. La mancata determinazione del RUP, entro i termini di cui al presente articolo, costituisce rigetto della richiesta.

#### **ART. 16 – SOSPENSIONI ORDINATE DAL DIRETTORE DEI LAVORI**

Ai sensi dell'art. 107 del d.lgs. 50/2016, qualora cause di forza maggiore, condizioni climatologiche oggettivamente eccezionali od altre circostanze speciali che impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, la Direzione dei Lavori d'Ufficio, o su segnalazione dell'Appaltatore, può ordinare la sospensione dei lavori redigendo apposito verbale, sentito l'Appaltatore.

Il verbale di sospensione deve contenere:

- a L'adeguata motivazione a cura della direzione dei lavori;
- b L'indicazione dello stato di avanzamento dei lavori;
- c Le opere la cui esecuzione rimane interrotta e le cautele adottate affinché la ripresa dei lavori possano essere continuate senza eccessivi oneri;
- d La consistenza della forza lavoro e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere al momento della sospensione;
- e L'eventuale imputazione delle cause ad una delle parti o a terzi, se del caso anche con riferimento alle risultanze del verbale di consegna o alle circostanze sopravvenute.

Il verbale di sospensione è controfirmato dall'Appaltatore, deve pervenire al RUP entro il quinto giorno naturale successivo alla sua redazione e deve essere restituito controfirmato dallo stesso o dal suo delegato. Qualora il RUP non si pronunci entro 5 (cinque) giorni dal ricevimento, il verbale si dà per riconosciuto e accettato dalla Stazione Appaltante. Qualora l'Appaltatore non intervenga alla firma del verbale di sospensione o rifiuti di sottoscriverlo, oppure apponga sullo stesso delle riserve, si procede a norma dell'articolo 190 del DPR 207/2010. In ogni caso la sospensione opera dalla data di redazione del verbale, accettato dal RUP o sul quale si sia formata l'accettazione tacita. Non possono essere considerate sospensioni quelle prive di adeguate motivazioni, comunque così riconosciute da parte del RUP. Il verbale di sospensione ha efficacia dal quinto giorno antecedente la presentazione al RUP, qualora lo stesso sia stato trasmesso al RUP dopo il quinto giorno dalla redazione, oppure rechi una data di decorrenza della sospensione anteriore al quinto giorno precedente la data di trasmissione. Cessate le cause della sospensione il Direttore dei Lavori redige il verbale di ripresa che, oltre a richiamare il verbale di sospensione, indica i giorni di effettiva sospensione e il conseguente nuovo termine contrattuale dei lavori, differito di un numero di giorni pari all'accertata durata della sospensione. Il verbale di ripresa dei lavori è controfirmato dall'Appaltatore, trasmesso al RUP ed è efficace dalla data della sua redazione. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche a sospensioni parziali e riprese parziali che abbiano per oggetto parti determinate dei lavori, da indicare nei relativi verbali. In tal caso il differimento dei termini contrattuali è pari ad un numero di giorni costituito dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra l'ammontare dei lavori sospesi e l'importo totale dei lavori previsto nello stesso periodo, secondo il programma esecutivo dei lavori.

#### **ART. 17 – SOSPENSIONI ORDINATE DAL RUP**

Il RUP può ordinare la sospensione dei lavori per cause di pubblico interesse o particolare necessità. L'ordine è trasmesso contemporaneamente all'Appaltatore e al Direttore dei Lavori ed ha efficacia dalla data di emissione. Lo stesso RUP determina il momento in cui sono venute meno le ragioni di pubblico interesse o di particolare necessità che lo hanno indotto ad ordinare la sospensione dei lavori ed emette l'ordine di ripresa, trasmesso tempestivamente all'Appaltatore e al Direttore dei Lavori. Per quanto non diversamente disposto dal presente articolo, agli ordini di sospensione e di ripresa emessi dal RUP si applicano le disposizioni di cui sopra. Qualora la sospensione, o le sospensioni se più di una, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva dei lavori, o comunque quando superino 6 (sei) mesi complessivamente, l'Appaltatore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità. La Stazione Appaltante può opporsi allo scioglimento del contratto ma, in tal caso, riconosce al medesimo la rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti, iscrivendoli nella documentazione contabile.

#### **ART. 18 – PENALI IN CASO DI RITARDO**

L'Appaltatore è obbligato a rispettare il crono-programma riportante la pianificazione delle lavorazioni, nonché il programma esecutivo da lui stesso predisposto. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori viene applicata una penale pari all'1 per mille (uno per mille) dell'importo netto contrattuale. Il numero dei giorni di ritardo verrà calcolato come differenza tra la data effettiva di ultimazione dei lavori e quella prevista per l'ultimazione dei lavori. La penale, nella stessa misura percentuale, trova applicazione anche in caso di ritardo:

- a Nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori;
- b Nel rispetto dei termini imposti dalla direzione dei lavori per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati.

Tutte le penali di cui al presente articolo sono contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo. L'importo complessivo delle penali irrogate non può superare il 10 (dieci) per cento dell'importo contrattuale. Qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale, si applica la parte del presente capitolato relativa alla risoluzione del contratto. L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione Appaltante a causa dei ritardi.

#### **ART. 19 – PROGRAMMA ESECUTIVO DEI LAVORI DELL'APPALTATORE E CRONO-PROGRAMMA**

Entro 20 (venti) giorni dalla sottoscrizione del contratto, e comunque prima dell'inizio dei lavori, l'Appaltatore predispone e consegna alla direzione lavori un proprio programma esecutivo dei lavori, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa. Tale programma deve riportare per ogni lavorazione le previsioni circa il periodo di esecuzione, nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle date, contrattualmente stabilite, per la liquidazione dei certificati di pagamento. Deve, inoltre, essere coerente con i tempi contrattuali di ultimazione e deve essere approvato dalla Direzione Lavori, mediante apposizione di un visto, entro cinque giorni dal ricevimento. Trascorso il predetto termine senza che la Direzione Lavori si sia pronunciata, il programma esecutivo dei lavori si intende accettato, fatte salve palesi illogicità o indicazioni erronee incompatibili col rispetto dei termini di ultimazione.

Il programma esecutivo dei lavori dell'Appaltatore può essere modificato o integrato dalla Stazione Appaltante mediante ordine di servizio ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori e in particolare:

- a Per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto;
- b Per l'intervento o il mancato intervento di società concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano coinvolte in qualunque modo con l'andamento dei lavori, purché non imputabile ad inadempimenti o ritardi della Stazione Appaltante;
- c Per l'intervento o il coordinamento con autorità, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione Appaltante, che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilità di tutela sugli immobili, i siti e le aree comunque interessate dal cantiere; a tal fine non sono considerati soggetti diversi le società o aziende controllate o partecipate dalla Stazione Appaltante o soggetti titolari di diritti reali sui beni in qualunque modo interessati dai lavori intendendosi, in questi casi, ricondotta la fattispecie alla responsabilità gestionale della Stazione Appaltante;
- d Per la necessità o l'opportunità di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici;
- e Qualora sia richiesto dal Coordinatore per la Sicurezza e la Salute nel Cantiere, in ottemperanza al d.lgs. 81/2008. In ogni caso il Programma Esecutivo dei Lavori deve essere coerente con il Piano di Sicurezza e di Coordinamento del Cantiere, eventualmente integrato ed aggiornato.

I lavori sono comunque eseguiti nel rispetto del crono-programma predisposto dalla Stazione Appaltante e integrante il progetto. Tale crono-programma può essere modificato dalla Stazione Appaltante al verificarsi delle condizioni di cui sopra. In caso di consegna parziale, il Programma di Esecuzione dei Lavori di cui al comma 1 deve prevedere la realizzazione prioritaria delle lavorazioni sulle aree e sugli immobili disponibili. Qualora, dopo la realizzazione delle predette lavorazioni, permangano le cause di indisponibilità si applica l'articolo 107 del D.Lgs. 50/2016.

#### **ART. 20 – INDEROGABILITA' DEI TERMINI DI ESECUZIONE**

Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione, secondo il relativo programma, o della loro ritardata ultimazione:

- a Il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;
- b L'adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal direttore dei lavori o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione;
- c L'esecuzione di accertamenti integrativi che l'appaltatore ritenesse di dover effettuare per la esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla direzione dei lavori o espressamente approvati da questa;
- d Il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili;
- e Il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore comunque previsti dal presente capitolato o dal capitolato generale d'appalto;
- f Le eventuali controversie tra l'appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati dall'appaltatore nei ritardi o gli inadempimenti degli stessi soggetti;
- g Le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l'appaltatore e il proprio personale dipendente.

Non costituiscono altresì motivo di differimento dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione, secondo il relativo programma, o della loro ritardata ultimazione i ritardi o gli inadempimenti di ditte, imprese, fornitori, tecnici o altri, titolari di rapporti contrattuali con la Stazione Appaltante. Le cause di cui sopra non possono essere invocate nemmeno per la richiesta di proroghe o di sospensione dei lavori.

#### **ART. 21 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER RITARDI NEI TERMINI DI ESECUZIONE**

L'eventuale ritardo imputabile all'Appaltatore, nel rispetto dei termini per l'ultimazione dei lavori o delle scadenze esplicitamente fissate allo scopo dal programma temporale, superiore a 120 (centoventi) giorni naturali consecutivi, produce la risoluzione del contratto, a discrezione della Stazione Appaltante e senza obbligo di ulteriore motivazione, ai sensi dell'articolo 108 del d.lgs. 50/2016.

La risoluzione del contratto trova applicazione dopo la formale messa in mora dell'Appaltatore con assegnazione di un termine per compiere i lavori e in contraddittorio con il medesimo Appaltatore. Nel caso di risoluzione del contratto, la penale è computata sul periodo determinato, sommando il ritardo accumulato dall'Appaltatore rispetto al Programma Esecutivo dei Lavori e il termine assegnato dal Direttore dei Lavori per compiere i lavori con la messa in mora.

Sono dovuti dall'Appaltatore i danni subiti dalla Stazione Appaltante in seguito alla risoluzione del contratto, comprese le eventuali maggiori spese connesse al completamento dei lavori affidato a terzi. Per il risarcimento di tali danni la Stazione Appaltante può trattenere qualunque somma maturata a credito dell'Appaltatore in ragione dei lavori eseguiti, nonché rivalersi sulla garanzia fideiussoria.

### **CAPO 4 – DISCIPLINA ECONOMICA**

#### **ART. 22 - ANTICIPAZIONE**

Ai sensi dell'art 35 comma 18 del d.lgs. 50/2016 e qualora l'appaltatore ne faccia richiesta sul valore stimato dell'appalto viene calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo, pari al 20% (venti per cento), da corrispondere all'Appaltatore entro 15 (quindici) giorni dall'effettivo inizio dei lavori. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione, maggiorata del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa, secondo il cronoprogramma dei lavori, ai sensi dell'art. 35 comma 18 d.lgs. 50/2016. L'importo della garanzia di cui sopra viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle Stazioni Appaltanti. La ritardata corresponsione dell'anticipazione obbliga al pagamento degli interessi corrispettivi a norma dell'articolo 1282 Codice Civile. Il beneficiario decade dall'anticipazione se l'esecuzione dei lavori non procede secondo i tempi contrattuali e sulle somme restituite sono dovuti gli interessi corrispettivi al tasso legale, con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione, ai sensi dell'art. 35 comma 18 del d.lgs. 50/2016.

#### **ART. 23 - PAGAMENTI IN ACCONTO**

Ogni rata di acconto deve rispettare quanto stabilito dall'art. 22 del presente capitolato. Le rate di acconto sono dovute ogni qualvolta l'importo dei lavori eseguiti, contabilizzati al netto del ribasso d'asta, comprensivi della quota relativa degli oneri per la sicurezza al netto dell'anticipazione di cui all'articolo precedente, raggiungono un importo non inferiore a **€ 80.000,00 (OTTANTAMILA)**. A garanzia dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull'importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50 (zerovirgolacinquanta) per cento, ai sensi dell'articolo 30, comma 5, del d.lgs. 50/2016, da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale. Entro 45 (quarantacinque) giorni dal verificarsi delle condizioni di cui sopra, il Direttore dei Lavori redige la contabilità ed emette lo stato di avanzamento dei lavori, ai sensi dell'articolo 194 del DPR 207/2010, il quale deve recare la dicitura: «lavori a tutto il     /    /    » con l'indicazione della data di chiusura. Entro lo stesso termine il RUP emette i conseguenti certificati di pagamenti, articolati come specificato all'art.22 ai sensi dell'articolo 195 del DPR 207/2010, il quale deve esplicitamente fare riferimento al relativo stato di avanzamento dei lavori, con l'indicazione della data di emissione. Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 90 (novanta) giorni, per cause non dipendenti dall'Appaltatore e comunque non imputabili al medesimo, l'Appaltatore può chiedere ed ottenere che si provveda alla redazione dello stato di avanzamento prescindendo dall'importo minimo di cui sopra. In deroga, qualora i lavori eseguiti raggiungano un importo pari o superiore al 90% (novanta per cento) dell'importo contrattuale, ma non superiore al 95% (novantacinque per cento) dell'importo contrattuale, può essere emesso uno stato di avanzamento per un importo dei lavori residuo è contabilizzato nel conto finale e liquidato a saldo. Ai fini del presente articolo per importo contrattuale si intende l'importo del contratto originario eventualmente adeguato in base all'importo degli atti di sottomissione approvati. Ai sensi dell'articolo 31, comma 4 e 5, della Legge 9 Agosto 2013, n. 98 l'emissione di ogni certificato di pagamento è subordinata all'acquisizione del DURC e all'esibizione da parte dell'Appaltatore della documentazione attestante la corretta esecuzione degli adempimenti relativi al versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente, dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti, nonché gli eventuali subappaltatori, ai sensi del presente Capitolato.

#### **ART. 24 - PAGAMENTI A SALDO**

Il conto finale dei lavori deve rispettare quanto stabilito dall'art. 23 del presente capitolato. Il conto finale dei lavori è redatto entro 90 (novanta) giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito verbale, è sottoscritto dal Direttore di Lavori e trasmesso al RUP. Col conto finale è accertato e proposto l'importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione è subordinata all'emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, a condizione che l'Appaltatore presenti apposita garanzia fideiussoria.

Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall'Appaltatore, su richiesta del RUP, entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni. Se l'Appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo firma senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, lo si considera come definitivamente accettato. Il RUP formula in ogni caso una sua relazione sul conto finale. La rata di saldo, unitamente alle ritenute, nulla ostando, è pagata entro 90 (novanta) giorni dopo l'avvenuta emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, previa presentazione di regolare fattura fiscale, ai sensi dell'articolo 185 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del Codice Civile. Il pagamento è disposto solo a condizione che l'Appaltatore presenti apposita garanzia fideiussoria ai sensi dell'articolo 103 comma 6 del d.lgs. 50/2016. Ai sensi del medesimo articolo, la garanzia fideiussoria deve avere validità ed efficacia fino a due anni dopo l'emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e alle seguenti condizioni:

- a Importo garantito almeno pari all'importo della rata di saldo, maggiorato dell'I.V.A. all'aliquota di legge, maggiorato altresì del tasso legale di interesse applicato al periodo di due anni;
- b Ha efficacia dalla data di erogazione della rata di saldo e si estingue due anni dopo l'emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione;
- c La garanzia deve essere prestata mediante presentazione di atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da impresa di assicurazione, conforme alla scheda tecnica 1.4, allegata al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.4 allegato al predetto decreto.

Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del Codice Civile, l'Appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal Soggetto Appaltante prima che il certificato di collaudo o il certificato di regolare esecuzione assuma carattere definitivo. L'Appaltatore e il Direttore dei Lavori devono utilizzare la massima diligenza e professionalità, nonché improntare il proprio comportamento a buona fede, al fine di evidenziare tempestivamente i vizi e i difetti riscontrabili, nonché le misure da adottare per il loro rimedio.

Ogni pagamento è subordinato alla presentazione alla Stazione appaltante della pertinente fattura fiscale, contenente i riferimenti al corrispettivo oggetto del pagamento (dopo l'adozione della fatturazione elettronica) ai sensi dell'articolo 1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 3 aprile 2013, n. 55.

Ogni pagamento è altresì subordinato:

- all'acquisizione del DOL dell'appaltatore e degli eventuali subappaltatori, ai sensi dell'articolo 53, comma 2; ai sensi dell'articolo 31, comma 7, della legge n. 98 del 2013, il titolo di pagamento deve essere corredato dal DOL, anche in formato elettronico;
- all'acquisizione dell'attestazione di cui al successivo comma 3;
- agli adempimenti di cui all'articolo 49 in favore dei subappaltatori e subcontraenti, se sono stati stipulati contratti di subappalto o subcontratti di cui allo stesso articolo;
- all'ottemperanza alle prescrizioni di cui all'articolo 66 in materia di tracciabilità dei pagamenti;
- ai sensi dell'articolo 48-bis del d.P.R. n. 602 del 1973, introdotto dall'articolo 2, comma 9, della legge n. 286 del 2006, all'accertamento, da parte della Stazione appaltante, che il beneficiario non sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno all'importo da corrispondere con le modalità di cui al d.m. 18 gennaio 2008, n. 40. In caso di inadempimento accertato, il pagamento è sospeso e la circostanza è segnalata all'agente della riscossione competente per territorio.

Ai sensi dell'articolo 35, commi 28, 28-bis e 28-ter, della legge n. 248 del 2006, come modificato dall'articolo 13-ter della legge n. 134 del 2012, poi dall'articolo 50, comma 1, della legge 98 del 2013, nessun pagamento può essere erogato prima dell'acquisizione dell'asseverazione di un responsabile del centro di assistenza fiscale o di un soggetto abilitato ai sensi dell'articolo 35, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e dell'articolo 3, comma 3, lettera a), del d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, attestante che gli adempimenti fiscali, consistenti nel versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente dovute all'Erario in relazione alle prestazioni effettuate nell'ambito del rapporto contrattuale, scaduti alla data del pagamento della rata, siano stati correttamente eseguiti dall'appaltatore e dagli eventuali subappaltatori. In luogo di tale attestazione può essere presentata una dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del d.P.R. n.

445 del 2000, con cui l'appaltatore, e l'eventuale subappaltatore, attesta l'avvenuto adempimento dei predetti obblighi, con i contenuti e le modalità di cui alla Circolare dell'Agenzia delle Entrate, Ufficio Registro e altri Tributi Indiretti, n. 40/E dell'8 ottobre 2012.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'appaltatore, dei subappaltatori o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nel cantiere, il RUP invita per iscritto il soggetto inadempiente, e in ogni caso l'appaltatore, a provvedere entro 15 (quindici) giorni. Decorso infruttuosamente tale termine senza che sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta, la Stazione appaltante provvede alla liquidazione del certificato di pagamento trattenendo una somma corrispondente ai crediti vantati dal personale dipendente, ai fini di cui all'articolo 52, comma 2.

#### **ART. 25 - RITARDI NEL PAGAMENTO DELLA RATA DI SALDO**

Per il pagamento della rata di saldo in ritardo rispetto al termine di giorni 90 (novanta), per causa imputabile all'Amministrazione, sulle somme dovute decorrono gli interessi legali. Qualora il ritardo nelle emissioni dei certificati o nel pagamento delle somme dovute a saldo si protragga per ulteriori 60 (sessanta) giorni, sulle stesse somme sono dovuti gli interessi di mora.

#### **ART. 26 - CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI**

E' vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma ed ogni atto contrario è nullo di diritto. E' ammessa la cessione dei crediti, ai sensi dell'articolo 106 comma 13 del d.lgs. 50/2016 e della legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il contratto di cessione, in originale o in copia autenticata, sia trasmesso alla Stazione Appaltante prima o contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal RUP.

#### **ART. 27 - OBBLIGHI DELL'APPALTATORE RELATIVI ALLA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI**

L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13/08/2010 n. 136 e s.m.i. e all'art. 6 della Legge 17 dicembre 2010, n. 217 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 novembre 2010, n. 187, recante misure urgenti in materia di sicurezza". L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura – Ufficio territoriale del Governo della Provincia di Prato della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

#### **ART. 28 - OBBLIGHI DEL SUBAPPALTATORE/CONTRAENTE RELATIVI ALLA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI**

L'impresa che opera in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa principale, nell'ambito del contratto sottoscritto con il Comune di Cantagallo, identificato con i relativi codici CUP e CIG, assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13/08/2010 n. 136 e s.m.i. e all'art. 6 della Legge 17 dicembre 2010 n. 217 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 novembre 2010, n. 187, recante misure urgenti in materia di sicurezza". L'impresa che opera in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa principale si impegna a dare immediata comunicazione al Comune di Canatgallo dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria. L'impresa che opera in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa principale si impegna ad inviare copia del contratto stipulato con l'impresa principale al Comune di Canatagallo.

### **CAPO 5 – DISPOSIZIONI SUI CRITERI CONTABILI PER LA LIQUIDAZIONE DEI LAVORI**

#### **ART. 29 - VALUTAZIONE E CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI**

##### **A) Lavori a misura**

La misurazione e la valutazione dei lavori a misura sono effettuate secondo le specificazioni date nelle norme del presente Capitolato speciale e nell'enunciazione delle singole voci in elenco; in caso diverso sono utilizzate per la valutazione dei lavori le dimensioni nette delle opere eseguite rilevate in loco, senza che l'appaltatore possa far valere criteri di misurazione o coefficienti moltiplicatori che modifichino le quantità realmente poste in opera. Non sono comunque riconosciuti nella valutazione ingrossamenti o aumenti dimensionali di alcun genere non rispondenti ai disegni di progetto se non saranno stati preventivamente autorizzati dal direttore dei lavori. Nel corrispettivo per l'esecuzione degli eventuali lavori a misura s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente Capitolato speciale e secondo i tipi indicati e previsti negli atti della perizia di variante. La contabilizzazione delle opere è effettuata applicando alle quantità eseguite i prezzi unitari netti desunti dall'elenco dei prezzi unitari. I costi per la sicurezza, come evidenziati nell'apposita colonna rubricata «costi sicurezza», sono valutati sulla base dei prezzi di computo, con le quantità rilevabili ai sensi del presente articolo.

##### **B) Eventuali lavori a corpo**

Se in corso d'opera devono essere introdotte variazioni ai lavori e per tali variazioni la direzione lavori, sentito il R.U.P. e con l'assenso dell'appaltatore, possa essere definito un prezzo complessivo onnicomprensivo, esse possono essere preventivate "a corpo". Se il prezzo complessivo non è valutabile mediante l'utilizzo dei prezzi unitari di elenco, si procede mediante la formazione dei nuovi prezzi. Il corrispettivo per il lavoro a corpo, a sua volta assoggettato al ribasso d'asta, resta fisso e invariabile senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità di detti lavori. Nel corrispettivo per l'esecuzione dell'eventuale lavoro a corpo s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente Capitolato speciale e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali. Pertanto nessun compenso può essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a corpo, siano rilevabili dagli elaborati grafici o viceversa. Lo stesso dicasi per lavori, forniture e prestazioni che siano tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalità, completezza e corretta realizzazione dell'opera appaltata secondo le regole dell'arte. La contabilizzazione dell'eventuale lavoro a corpo è effettuata applicando all'importo del medesimo, al netto del ribasso contrattuale, le percentuali convenzionali relative alle singole categorie di lavoro indicate in perizia, di ciascuna delle quali va contabilizzata la quota parte in proporzione al lavoro eseguito. La realizzazione di sistemi e sottosistemi di impianti tecnologici per i quali sia previsto un prezzo contrattuale unico non costituiscono lavoro a corpo. I costi per la sicurezza, se stabiliti a corpo, sono valutati in base all'importo previsto separatamente dall'importo dei lavori negli atti progettuali e sul bando di gara, secondo la percentuale stabilita negli atti di progetto o di perizia, intendendosi come eseguita e liquidabile la quota parte proporzionale a quanto eseguito.

### **C) Eventuali lavori in economia**

La contabilizzazione degli eventuali lavori in economia introdotti in sede di variante è effettuata con le modalità previste dall'articolo 179 del d.P.R. n. 207 del 2010, come segue:

- 1.a per quanto riguarda i materiali applicando il ribasso contrattuale ai prezzi unitari determinati contrattualmente;
- 1.b per quanto riguarda i trasporti, i noli e il costo del personale o della manodopera, secondo i prezzi vigenti al momento della loro esecuzione, incrementati delle percentuali per spese generali e utili (se non già comprese nei prezzi vigenti) ed applicando il ribasso contrattuale esclusivamente su queste due ultime componenti.

Gli eventuali costi per la sicurezza individuati in economia sono valutati senza alcun ribasso. Le percentuali di incidenza delle spese generali e degli utili, sono determinate nella misura prevista dalle analisi dei prezzi integranti il progetto a base di gara o, in assenza di queste, nelle misure minime previste dall'articolo 32, comma 2, lettere b) e c), del d.P.R. n. 207 del 2010.

### **D) Valutazione dei manufatti e dei materiali a piè d'opera**

Non sono valutati i manufatti ed i materiali a piè d'opera, ancorché accettati dalla direzione dei lavori.

In sede di contabilizzazione delle rate di acconto di cui all'articolo 23, all'importo dei lavori eseguiti è aggiunta la metà di quello dei materiali provvisti a piè d'opera, destinati ad essere impiegati in opere definitive facenti parte dell'appalto ed accettati dal direttore dei lavori, da valutarsi a prezzo di contratto o, in difetto, ai prezzi di stima. I materiali e i manufatti portati in contabilità rimangono a rischio e pericolo dell'appaltatore, e possono sempre essere rifiutati dal direttore dei lavori.

## **CAPO 6 - CAUZIONI E GARANZIE**

### **ART. 30 - GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE**

#### **A) Garanzia Provvisoria\_**

Ai sensi dell'articolo 93, commi 1 e 2, del D.Lgs.50/2016 e s.m.i. , agli offerenti è richiesta una cauzione provvisoria, con le modalità e alle condizioni di cui alla lettera di invito.

La cauzione provvisoria può essere costituita:

- a) a scelta dell'offerente, in contanti fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, la cauzione può essere costituita, a scelta dell'offerente, in contanti, con bonifico, in assegni circolari o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice.
- b) La garanzia fideiussoria di cui al comma 1 a scelta dell'appaltatore può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo



previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

La cauzione provvisoria, se prestata nelle forme di cui al comma 2, lettera a), deve essere accompagnata dall'impegno di un fideiussore a rilasciare garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva nel caso di aggiudicazione. Sono vietate forme di cauzione diverse da quelle di cui al comma 2 e, in particolare, è vietata la cauzione prestata mediante assegni di conto di corrispondenza o assegni circolari. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario non ancora costituiti formalmente la garanzia deve riportare l'indicazione di tutte le imprese raggruppate.

#### **B) Garanzia Definitiva:**

Ai sensi dell'articolo 103, comma 1, del Codice dei contratti, è richiesta una garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva, pari al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale; se l'aggiudicazione è fatta in favore di un'offerta inferiore all'importo a base d'asta in misura superiore al 10% (dieci per cento), la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10% (dieci per cento); se il ribasso è superiore al 20% (venti per cento), l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso eccedente la predetta misura percentuale.

La garanzia fideiussoria definitiva a scelta dell'appaltatore può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa in conformità all'articolo 93, commi 3,4 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e secondo i modelli di cui all'art.103 comma 9 del D.Lgs.50/2016 e s.m.i. . La garanzia è presentata in originale alla Stazione appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto, anche limitatamente alla scheda tecnica.

La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80% (ottanta per cento) dell'iniziale importo garantito; lo svincolo è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. La garanzia, per il rimanente ammontare residuo del 20% (venti per cento), cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente all'emissione del certificato di regolare esecuzione; lo svincolo e l'estinzione avvengono di diritto, senza necessità di ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni.

La Stazione appaltante può avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per le spese dei lavori da eseguirsi d'ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l'appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale; l'incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione appaltante senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell'appaltatore di proporre azione innanzi l'autorità giudiziaria ordinaria.

La garanzia fideiussoria è tempestivamente reintegrata nella misura legale di cui al combinato disposto dei commi 1 e 3 se, in corso d'opera, è stata incamerata, parzialmente o totalmente, dalla Stazione appaltante; in caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima garanzia può essere ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali, mentre non è integrata in caso di aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di un quinto dell'importo originario.

Ai sensi dell'articolo 103, comma 10, del D.Lgs.50/2016 e s.m.i. , in caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario la garanzia è prestata dall'impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati con responsabilità solidale.

Ai sensi dell'articolo 103, comma 3, del D.Lgs.50/2016 e s.m.i. , la mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria di cui all'articolo 34 da parte della Stazione appaltante, che aggiudica l'appalto all'operatore economico che segue nella graduatoria.

#### **C) Riduzione delle garanzie:**

Ai sensi dell' articolo 93, comma 7 del D.Lgs.50/2016 e s.m.i. l'importo della garanzia provvisoria di cui all'articolo 34 e l'importo della garanzia definitiva di cui all'articolo 35 sono ridotti al 50 per cento per i concorrenti ai quali sia stata rilasciata, da organismi accreditati la certificazione del sistema di qualità ai sensi dell'art.93 comma7 del D.Lgs.50/2016 e s.m.i. Si applica la riduzione del 50 per cento, non cumulabile con quella di cui al primo periodo, anche nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese. In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti di tipo orizzontale le riduzioni di cui al paragrafo precedente sono accordate se il possesso del requisito di cui al comma 1 è comprovato da tutte le imprese in raggruppamento. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario di tipo verticale le riduzioni di cui al primo paragrafo sono accordate esclusivamente per le quote di incidenza delle lavorazioni appartenenti alle categorie assunte integralmente da imprese in raggruppamento in possesso del requisito di

cui al primo paragrafo; tale beneficio non è frazionabile tra imprese che assumono lavorazioni appartenenti alla medesima categoria. In caso di avvalimento del sistema di qualità ai sensi dell'articolo 49 del Codice dei contratti, per beneficiare della riduzione di cui al primo paragrafo, il requisito deve essere espressamente oggetto del contratto di avvalimento. L'impresa ausiliaria deve essere comunque in possesso del predetto requisito in relazione all'obbligo di cui all'articolo 63, comma 3, del d.P.R. n. 207 del 2010. Il possesso del requisito di cui al primo paragrafo è comprovato dall'annotazione in calce alla attestazione SOA ai sensi dell'articolo 63, comma 3, del d.P.R. n. 207 del 2010 o da separata certificazione.

#### **D) Garanzie e coperture assicurative:**

Ai sensi dell'articolo 103 comma 7 del d.lgs. 50/2016, l'Appaltatore è obbligato, prima della sottoscrizione del contratto o del verbale di consegna anticipata, a depositare una apposita polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione Appaltante da tutti i rischi di esecuzione e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa deve essere prestata da una primaria compagnia di assicurazione, autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione, e deve indicare l'espressa rinuncia del garante ad azione di rivalsa nei confronti dell'Amministrazione Comunale per tutti i rischi, nessuno escluso, derivanti dalla assunzione del contratto. La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alle ore 24 del giorno di emissione del certificato di regolare esecuzione e comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori, risultante dal relativo certificato. In caso di emissione di certificato di regolare esecuzione per parti determinate dell'opera, la garanzia cessa per quelle parti e resta efficace per le parti non ancora collaudate. A tal fine l'utilizzo da parte della Stazione Appaltante secondo la destinazione equivale, ai soli effetti della copertura assicurativa, ad emissione del certificato di collaudo provvisorio. Le garanzie assicurative sono efficaci anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore fino ai successivi due mesi. La garanzia assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione, da qualsiasi causa determinati, deve coprire tutti i danni subiti dalla Stazione Appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, azioni di terzi o cause di forza maggiore. Tale polizza deve essere stipulata nella forma "Contractors All Risks" (C.A.R.) e deve prevedere una somma assicurata pari all'importo dei lavori maggiorato dell'IVA.

Deve essere integrata in relazione alle somme assicurate in caso di approvazione di lavori aggiuntivi affidati a qualsiasi titolo all'Appaltatore.

Deve inoltre prevedere:

- d.a la copertura dei danni delle opere, temporanee e permanenti, eseguite o in corso di esecuzione per qualsiasi causa nel cantiere, compresi materiali e attrezzature di impiego e di uso, ancorché in proprietà o in possesso dell'impresa, compresi i beni della Stazione Appaltante destinati alle opere, causati da furto e rapina, incendio, fulmini e scariche elettriche, tempesta e uragano, inondazioni e allagamenti, esplosione e scoppio, terremoto e movimento tellurico, frana, smottamento e crollo, acque anche luride e gas provenienti da rotture o perdite di condotte idriche, fognarie, gasdotti e simili, atti di vandalismo, altri comportamenti colposo o dolosi propri o di terzi;
- d.b la copertura dei danni causati da errori di realizzazione, omissioni di cautele o di regole dell'arte, difetti e vizi dell'opera, in relazione all'integra garanzia a cui l'impresa è tenuta, nei limiti della perizia e delle capacità tecniche da essa esigibili nel caso concreto, per l'obbligazione di risultato che essa assume con il contratto d'appalto, anche ai sensi dell'articolo 1665 del Codice Civile.

La polizza assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi deve essere stipulata per una somma assicurata non inferiore ad **Euro 500.000,00 (cinquecentomila/00)** e deve:

- a Prevedere la copertura dei danni che l'Appaltatore debba risarcire, quale civilmente responsabile verso prestatori di lavoro da esso dipendenti e assicurati secondo le norme vigenti e verso i dipendenti stessi, non soggetti all'obbligo di assicurazione contro gli infortuni, nonché verso i dipendenti dei subappaltatori, impiantisti e fornitori, per gli infortuni da loro sofferti in conseguenza del comportamento colposo commesso dall'impresa, o da un suo dipendente, del quale essa debba rispondere ai sensi dell'articolo 2049 del Codice Civile, oltre a danni a persone dell'impresa e loro parenti o affini, o a persone della Stazione Appaltante, occasionalmente o saltuariamente, presenti in cantiere e a consulenti dell'Appaltatore o della Stazione Appaltante;
- b Prevedere la copertura dei danni biologici;
- c Prevedere specificamente l'indicazione che tra le "persone" si intendono compresi i rappresentanti della Stazione Appaltante autorizzati all'accesso al cantiere, dei componenti dell'ufficio di direzione dei lavori, dei coordinatori per la sicurezza e dei collaudatori in corso d'opera;
- d Deve prevedere l'espressa rinuncia del garante ad azione di rivalsa nei confronti dell'Amministrazione Comunale per tutti i rischi, nessuno escluso, derivanti dalla assunzione del contratto.

Le medesime garanzie assicurative (C.A.R. ed R.C.T.) dovranno tenere indenne da qualsiasi responsabilità il Comune. Qualora il contratto di assicurazione preveda importi o percentuali di scoperto o di franchigia, deve prevedere le seguenti condizioni:

a In relazione all'assicurazione contro tutti i rischi di esecuzione di cui al comma 3, tali franchigie o scoperti non sono opponibili alla Stazione Appaltante;

b In relazione all'assicurazione di responsabilità civile di cui al comma 4, tali franchigie o scoperti non sono opponibili alla Stazione Appaltante.

Le garanzie di cui al presente articolo, prestate dall'Appaltatore, coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora l'Appaltatore sia un'associazione temporanea di concorrenti, le stesse garanzie assicurative prestate dalla mandataria capogruppo coprono, senza alcuna riserva, anche i danni causati dalle imprese mandanti.

## **CAPO 7 - DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE**

### **ART. 31 - DIREZIONE DEI LAVORI DA PARTE DELL'APPALTANTE**

La Stazione Appaltante affiderà la Direzione dei Lavori a tecnici di propria fiducia, con compiti generali di controllo sulla realizzazione dell'opera appaltata, in rispondenza alle prescrizioni tecniche desumibili dal progetto e dal presente contratto.

### **ART. 32 - RAPPRESENTANTE DELL'APPALTATORE SUI LAVORI**

L'Impresa nominerà un Direttore di Cantiere, referente del Direttore dei Lavori in ordine alla esecuzione a regola d'arte del progetto, della qualità dei materiali e del rispetto dei termini di esecuzione. L'Appaltatore, che non conduce i lavori personalmente, deve conferire mandato con rappresentanza a persona, fornita dei requisiti d'idoneità tecnici e morali, per l'esercizio delle attività necessarie per la esecuzione dei lavori a norma del contratto. L'Appaltatore rimane responsabile dell'operato del suo rappresentante. L'Appaltatore, o il suo rappresentante, deve, per tutta la durata dell'appalto, garantire la presenza sul luogo dei lavori. Quando ricorrono gravi e giustificati motivi, l'Amministrazione Committente, previa motivata comunicazione all'Appaltatore, ha diritto di esigere il cambiamento immediato del suo rappresentante, senza che per ciò spetti alcuna indennità all'Appaltatore o al suo rappresentante. Detto rappresentante dovrà essere anche autorizzato a far allontanare dalla zona dei lavori, dietro semplice richiesta verbale del direttore dei lavori, assistenti ed operai che non riuscissero di gradimento all'Amministrazione Appaltante. L'Appaltatore è tenuto, dietro semplice richiesta da parte della Direzione dei Lavori e senza che questa sia tenuta a giustificare i motivi, a provvedere all'immediato allontanamento del suo rappresentante, pena la rescissione del contratto e la richiesta di rifusione dei danni e spese conseguenti.

### **ART. 33 - ELENCO PRESTATORI D'OPERA - OBBLIGHI DELL'APPALTATORE**

L'Appaltatore è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:

- a Nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l'Appaltatore si obbliga ad applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili e affini e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori;
- b I suddetti obblighi vincolano l'Appaltatore anche qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;
- c È responsabile in rapporto alla Stazione Appaltante dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l'appaltatore dalla responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltante;
- d È obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.

In caso di inottemperanza, accertata dalla Stazione Appaltante o a essa segnalata da un ente preposto, la Stazione Appaltante medesima comunica all'Appaltatore l'inadempienza accertata e procede a una detrazione del 20 (venti) per cento sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione, oppure alla sospensione del pagamento del saldo, se i lavori sono ultimati, destinando le somme così accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra. Il pagamento all'impresa appaltatrice delle somme accantonate non è effettuato sino a quando non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti. In ogni momento il Direttore dei Lavori e, per suo tramite, il RUP, possono richiedere all'Appaltatore e ai Subappaltatori copia del libro matricola, possono altresì richiedere i documenti di riconoscimento al personale presente in cantiere e verificarne la effettiva iscrizione nei libri matricola dell'Appaltatore o del Subappaltatore autorizzato. L'Appaltatore è obbligato a fornire a ciascun soggetto operante in cantiere un cartellino di riconoscimento, impermeabile ed esposto in forma visibile, recante la denominazione dell'impresa del quale è dipendente, il nome, il cognome, il numero di matricola e la data di assunzione.

L'Appaltatore risponde dello stesso obbligo anche per il personale dei Subappaltatori autorizzati. Al personale presente occasionalmente in cantiere che non sia dipendente dell'Appaltatore o degli eventuali Subappaltatori (soci, artigiani di ditte individuali senza dipendenti, professionisti, fornitori esterni e simili), l'Appaltatore fornisce un cartellino di

riconoscimento generico che indichi la qualificazione di tale personale estraneo. Ogni violazione alla presente disposizione, accertata dal Direttore dei Lavori o dal RUP, è punita con un addebito di euro 200,00 (duecento/00), per ciascuna persona e per ciascuna infrazione, da trattenere sul primo certificato di pagamento successivo. L'Appaltatore è obbligato a mantenere in cantiere, in posizione protetta e immediatamente accessibile, un registro delle presenze, con sezioni giornaliere, sul quale sono annotati in tempo reale, per ciascun accesso in cantiere del personale, nome e cognome, numero di matricola, ora di entrata e di uscita e, se trattasi di personale dipendente, datore di lavoro.

#### **ART. 34 - VARIAZIONE DEI LAVORI**

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di introdurre nelle opere oggetto dell'appalto quelle varianti che a suo insindacabile giudizio ritenga opportune, senza che per questo l'impresa appaltatrice possa pretendere ulteriori compensi, al di fuori del pagamento a conguaglio dei lavori eseguiti in più o in meno, con l'osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti dall'art. 106 del D.Lgs. 50/2016. Non sono riconosciute varianti al progetto esecutivo, prestazioni e forniture extra contrattuali di qualsiasi genere, eseguite senza preventivo ordine scritto della Direzione Lavori, recante anche gli estremi dell'approvazione da parte della Stazione Appaltante, ove questa sia prescritta dalla legge o dal regolamento. Qualunque reclamo o riserva che l'Appaltatore si credesse in diritto di opporre, deve essere presentato per iscritto alla Direzione Lavori prima dell'esecuzione dell'opera oggetto della contestazione. Non sono prese in considerazione domande di maggiori compensi su quanto stabilito in contratto, per qualsiasi natura o ragione, qualora non vi sia accordo preventivo scritto prima dell'inizio dell'opera oggetto di tali richieste.

Sono ammesse, nell'esclusivo interesse della Stazione appaltante, le modifiche da parte del contraente originale per lavori, e forniture supplementari, ai sensi dell'art.106 comma 1 lett.a) b) c) d) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. nei limiti di legge. Sono ammesse, nell'esclusivo interesse della Stazione appaltante, le varianti, in aumento o in diminuzione, ai sensi dell'art.106 comma 1 lett. e) e comma 2, se le modifiche non sono sostanziali ai sensi del comma 4 dell'art. 106 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e se il valore della modifica è al di sotto di entrambi i seguenti valori:

1.a le soglie fissate all'articolo 35 del codice appalti;

1.b il 15 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di lavori sia nei settori ordinari che speciali. Tuttavia la modifica non può alterare la natura complessiva del contratto o dell'accordo quadro. In caso di più modifiche successive, il valore è accertato sulla base del valore complessivo netto delle successive modifiche. Qualora la necessità di modificare il contratto derivi da errori o da omissioni nel progetto esecutivo, che pregiudichino in tutto o in parte la realizzazione dell'opera o la sua utilizzazione, essa è consentita solo nei limiti quantitativi di cui al presente comma, ferma restando la responsabilità dei progettisti esterni.

Per le variazioni che comportano nuovi prezzi, o una variazione all'importo originale del contratto è sottoscritto un atto di sottomissione quale appendice contrattuale, che deve indicare le modalità di contrattazione e contabilizzazione delle lavorazioni in variante. La variante deve comprendere, ove ritenuto necessario dal direttore dei lavori o dal R.U.P., l'adeguamento del piano di sicurezza e coordinamento e del POS ai sensi del Decreto n. 81 del 2008, con i relativi costi non assoggettati a ribasso. L'appaltatore, durante il corso dei lavori può proporre al direttore dei lavori eventuali variazioni migliorative ai sensi del precedente comma 5. Qualora tali variazioni siano accolte dal direttore dei lavori, il relativo risparmio di spesa costituisce economia a favore della Stazione appaltante. Per la modifica alla durata del contratto per variazioni ai sensi dell'art. 106 comma 11 è prevista l'opzione di proroga.

#### **Varianti per errori od omissioni progettuali**

Se, per il manifestarsi di errori od omissioni imputabili alle carenze del progetto esecutivo, fatta salva la responsabilità dei progettisti esterni, di cui all'art. 106 comma 2 del D.Lgs.50/2016 e s.m.i. e per i quali si rendono necessarie varianti, le stesse sono ammissibili entro i limiti di importo previsti dall'art. 106 comma 2 lett. a) e b) di cui al D.Lgs.50/2016 e s.m.i., senza che sia alterata la natura complessiva del contratto. La stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.(art.106 comma 12D.Lgs.50/2016 e art.8 comma 4 D.M. D.L. 49/2018). Nel caso di variazioni delle prestazioni che possono pregiudicare, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera oppure la sua utilizzazione, e che sotto il profilo economico eccedono il quinto dell'importo originario del contratto, la Stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto con indizione di una nuova gara alla quale è invitato l'appaltatore originario. In tal caso la risoluzione del contratto comporta il pagamento dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10 per cento dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell'importo del contratto originario trova applicazione la disciplina di cui all'articolo 53, in quanto compatibile.

#### **ART. 35 - PREZZI APPLICABILI AI NUOVI LAVORI E NUOVI PREZZI**

Le eventuali varianti sono valutate mediante l'applicazione dei prezzi di cui all'elenco prezzi contrattuale. Qualora tra i prezzi di cui all'elenco prezzi contrattuale non siano previsti i nuovi prezzi, si prenderà come riferimento il prezzo esposto nel "Prezzario del Provveditorato delle Opere Pubbliche per la Toscana". Qualora tra i prezzi di cui all'elenco prezzi

contrattuale e dal "Prezzario del Provveditorato delle Opere Pubbliche per la Toscana", non siano previsti prezzi per i lavori in variante, si procede alla formazione di nuovi prezzi, in accordo tra le parti, mediante apposito verbale di concordamento. Tutti i prezzi, sia quelli desunti dai citati listini, sia quelli determinati mediante apposite analisi, saranno soggetti all'applicazione del ribasso contrattuale con le stesse modalità previste per i prezzi contrattuali.

#### **ART. 36 - REVISIONE PREZZI CONTRATTUALI**

Non è ammessa la revisione prezzi salvo casi particolari previsti dalla normativa vigente.

### **CAPO 8 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA**

#### **ART. 37 - SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO**

I lavori appaltati dovranno essere eseguiti nel pieno rispetto delle condizioni di igiene, sicurezza e tutela della salute dei lavoratori e di terzi. Tali condizioni sono determinate dalle leggi vigenti, dai documenti di valutazione dei rischi, dal Piano Operativo di Sicurezza elaborati dall'Appaltatore, dai Subappaltatori e dal Committente del Lavoro, nonché dal Piano della Sicurezza e Coordinamento, allegati al presente contratto ed aggiornati in corso d'opera con le modalità di seguito descritte. I prezzi unitari di cui agli Elenchi Prezzi allegati al contratto si intendono comprensivi di ogni onere, ad esclusione dei costi aggiuntivi individuati nel Piano di Sicurezza e Coordinamento, e contabilizzati come stabilito dagli articoli precedenti del presente capitolato. Il committente si riserva ogni e qualsiasi facoltà di accertare, in qualunque momento e con le modalità che riterrà più opportune, l'esatto adempimento da parte dell'Appaltatore degli obblighi di cui sopra. Il Committente, nel caso in cui l'esecuzione dell'opera non proceda secondo quanto stabilito dalle parti e a regola d'arte, si riserva di fissare un congruo termine entro il quale l'Appaltatore si deve conformare a tali condizioni.

L'Appaltatore è obbligato a fornire alla Stazione Appaltante, entro 30 (trenta) giorni dall'aggiudicazione:

- a L'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e una dichiarazione in merito al rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti in vigore;
- b Eventuali proposte integrative del Piano di sicurezza e di Coordinamento, quando queste, sulla base della esperienza di Impresa, siano in grado di garantire meglio la sicurezza nel cantiere;
- c Il Piano Operativo di Sicurezza e di Dettaglio complementare al Piano di Sicurezza, come descritto negli articoli successivi. L'Appaltatore darà immediata comunicazione scritta per qualsiasi infortunio o incidente in cui incorra il proprio personale, precisando circostanze e cause e provvederà a tenere il Committente informato degli sviluppi circa le condizioni degli infortunati, i relativi accertamenti e le indagini delle autorità competenti.

#### **ART. 38 - PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO**

L'Appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il Piano di Sicurezza e Coordinamento predisposto dalla Stazione Appaltante, ai sensi del Testo Unico della Sicurezza d.lgs. n. 81 del 09 aprile 2008. L'Appaltatore può presentare al Coordinatore per la Sicurezza, in fase di esecuzione, una o più proposte motivate di modificazione o di integrazione al Piano di Sicurezza di Coordinamento nei seguenti casi:

- a Per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie, ovvero quando ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza;
- b Per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano di sicurezza, solo in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza.

Il Coordinatore formula una valutazione scritta in merito alla predetta documentazione, entro 15 (quindici) giorni dall'avvenuto ricevimento della stessa. Qualora il Coordinatore non si sia pronunciato entro il termine di 15 (quindici) giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell'Appaltatore, queste si intendono rigettate. Nei casi di cui alla lettera "a." del presente articolo, l'eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni non può in alcun modo giustificare variazioni o adeguamenti dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo. Nei casi di cui alla lettera "b." del presente articolo, qualora l'eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni comporti maggiori oneri a carico dell'impresa, e tale circostanza sia debitamente provata e documentata, trova applicazione la disciplina delle varianti. Nel caso in cui, durante il corso dei lavori, debbano svolgersi lavorazioni non specificamente previste o prevedibili in fase contrattuale, l'Appaltatore prenderà tutti gli accordi necessari con il Coordinatore della Sicurezza prima che detti lavori siano eseguiti. Ciò sia per la eventuale valutazione dei rischi esistenti, sia per evitare che il lavoro da compiersi possa interferire con la normale attività di coordinamento o condizionare la medesima.

#### **ART. 39 - PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA**

L'Appaltatore, entro 30 (trenta) giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori, deve predisporre e consegnare al direttore dei lavori o, se nominato, al Coordinatore per la Sicurezza nella fase di esecuzione, un Piano Operativo di Sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome, alle relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e all'esecuzione dei lavori. Il Piano Operativo di Sicurezza comprende il documento di valutazione dei rischi

di cui al Testo Unico della Sicurezza d.lgs. n. 81 del 09 aprile 2008 con riferimento allo specifico cantiere e costituisce un piano complementare di dettaglio del Piano di Sicurezza e di Coordinamento, di cui al Testo Unico della Sicurezza d.lgs.81 del 09 aprile 2008. Il Piano Operativo di Sicurezza dovrà avere almeno i seguenti contenuti:

n.a SCHEDE INFORMATIVE

- Anagrafica dell'Impresa Esecutrice.
- Organigramma dell'impresa sia sul versante funzionale che per la sicurezza e la prevenzione infortuni, (adempimenti agli obblighi previsti dal Testo Unico della Sicurezza d.lgs. n. 81 del 09/aprile/2008). - Elenco dei lavoratori dipendenti dell'Impresa presenti in cantiere e degli eventuali Subappaltatori.
- Elenco dei documenti inerenti la sicurezza, le autorizzazioni, le conformità, le segnalazioni, le denunce, etc., di competenza dell'Appaltatore.
- Dati inerenti l'organizzazione interna dell'Appaltatore in merito al sistema di sicurezza previsto dal d.lgs. n. 81 del 09/aprile/2008 (RSPP, MC, RLS, DL, ecc.).
- Indicazioni sul Protocollo Sanitario previsto dal programma predisposto dal Medico Competente (MC).
- Eventuali indicazioni di natura sanitaria da portare a conoscenza del Medico Competente inerenti le lavorazioni previste in cantiere.
- Elenco dei D.P.I. specifici, oltre quelli di normale uso, per lavorazioni specifiche (es. sabbiature, verniciature con prodotti ignifughi- intumescenti, aggiornato al d.lgs. 457/92).
- Programma dei lavori dettagliato per fasi e sottofasi, come documento complementare ed integrativo a quello presunto, redatto in fase di progettazione.
- Indicazione sui requisiti tecnico-organizzativi subappalti e adempimento al d.lgs. n. 81 del 09/aprile/2008.
- Verifica degli adempimenti in merito agli obblighi del Testo Unico della Sicurezza d.lgs. n. 81 del 09/aprile/2008 dei subappaltatori.

n.b PROCEDURE O SOLUZIONI DA DEFINIRE E ADOTTARE

- Indicazioni sulla natura dei rischi di tipo professionale a cui sono esposti i lavoratori nelle specifiche lavorazioni del cantiere e procedure di tutela della salute adottate.
- Elencazione dei D.P.I. a corredo dei lavoratori e modalità del loro uso in rapporto alla mansione svolta.
- Eventuali indicazioni e/o procedure di sicurezza in merito all'uso di prodotti chimici utilizzati nelle lavorazioni.
- Indicazioni sulla gestione dei rifiuti prodotti e/o gestiti in cantiere, dati sia dalla produzione che dai servizi del cantiere.
- Indicazioni sul livello di esposizione giornaliera al rumore (Lep,d) dei gruppi omogenei dei lavoratori impegnati in cantiere e procedure di tutela della salute adottate.
- Indicazioni e procedure sulle emergenze, antincendio e pronto soccorso previste in cantiere e relativi incaricati alla gestione delle emergenze.
- Indicazioni tecniche sulla Movimentazione Manuale dei Carichi.
- Indicazioni sulla segnaletica di sicurezza da prevedere in cantiere.
- Organizzazione e viabilità del cantiere.
- Soluzioni riguardanti i servizi logistici ed igienico sanitari del cantiere.
- Indicazioni sull'utilizzo degli impianti energetici all'interno del cantiere e sulle loro caratteristiche di sicurezza.
- Analisi dei rischi e misure di sicurezza dei posti fissi di lavoro.
- Analisi dei rischi delle lavorazioni di natura organizzativa-funzionale (accantieramento, logistica, installazione macchine, installazione attrezzature, relativi smontaggi, etc.) e misure di prevenzione e di tutela della salute adottate.
- Modalità di revisione del Piano di Sicurezza Operativo.
- Modalità di informazione dei lavoratori, sui contenuti dei piani di sicurezza.

#### **ART. 40 - OSSERVANZA E ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA**

L'Appaltatore è obbligato ad applicare le misure generali di tutela di cui Testo Unico della Sicurezza d.lgs. n. 81 del 09/aprile/2008, con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli articoli e agli allegati del decreto stesso. Le imprese esecutrici sono obbligate a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e quindi periodicamente, a richiesta del committente o del coordinatore, l'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali. L'Appaltatore è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro

e coerenti con il piano presentato dall'Appaltatore. In caso di associazione temporanea o di consorzio di imprese, detto obbligo incombe all'impresa mandataria capogruppo. Il Direttore Tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori. Il Piano di Sicurezza e di Coordinamento ed il Piano Operativo di Sicurezza formano parte integrante del Contratto di Appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'Appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.

#### **ART. 41 - DISPOSIZIONI DI SICUREZZA RIGUARDANTI IL PERSONALE DIPENDENTE**

L'Appaltatore imporrà al proprio personale il rispetto della normativa di sicurezza e ai propri preposti di controllare ed esigere tale rispetto. Il personale destinato ai lavori dovrà essere, per numero e qualità, adeguato alle caratteristiche delle opere provvisionali in oggetto. Sarà dunque formato e informato in materia di approntamento di opere provvisionali, di presidi di prevenzione e protezione e in materia di salute e igiene del lavoro. Tutti i dipendenti dell'Appaltatore sono tenuti ad osservare:

- a I regolamenti in vigore in cantiere;
- b Le norme antinfortunistiche proprie del lavoro in esecuzione e quelle particolari vigenti in cantiere;
- c Le indicazioni contenute nei piani di sicurezza e le indicazioni fornite dal coordinatore per l'esecuzione;

Tutti i dipendenti e/o collaboratori dell'Appaltatore saranno formati, addestrati e informati alle mansioni disposte, in funzione della figura, e con riferimento alle attrezzature ed alle macchine di cui sono operatori, a cura ed onere dell'Appaltatore medesimo. Quest'ultimo è inoltre tenuto a provvedere affinché le presenti norme e disposizioni vengano portate a conoscenza anche dei Subappaltatori e da essi osservate, rimanendo comunque unico responsabile delle attrezzature, degli apprestamenti e delle procedure esecutive subappaltate per quanto riguarda la loro conformità alle norme di legge.

#### **ART. 42 - OBBLIGHI ED ONERI DEI LAVORATORI AUTONOMI**

Al lavoratore autonomo competono le seguenti responsabilità:

- a Rispettare tutte le indicazioni contenute nei piani di sicurezza e tutte le richieste del direttore tecnico di cantiere dell'appaltatore;
- b Utilizzare tutte le attrezzature di lavoro ed i dispositivi di protezione individuale in conformità alla normativa vigente;
- c Collaborare e cooperare con le imprese coinvolte nel processo costruttivo;
- d Non pregiudicare con le proprie lavorazioni la sicurezza delle altre imprese presenti in cantiere;
- e Informare l'appaltatore sui possibili rischi per gli addetti presenti in cantiere derivanti dalle proprie attività lavorative.

Nello svolgere tali obblighi i lavoratori autonomi devono instaurare una corretta ed efficace comunicazione con l'appaltatore e tutti i lavoratori a lui subordinati.

#### **ART. 43 - COMPITI DEL DIRETTORE TECNICO IN MATERIA DI SICUREZZA**

Il Direttore Tecnico di cantiere dovrà essere dotato delle necessarie competenze tecniche in materia di sicurezza. Ad esso l'Appaltatore conferirà ogni necessario potere affinché possa utilmente rappresentarlo nei confronti del Coordinatore della Sicurezza e ad esso verrà comunicata ogni disposizione, anche verbale, attinente lo svolgimento del rapporto scaturente dal contratto di appalto. In ambito all'attuazione del presente Piano della Sicurezza, il Direttore Tecnico di cantiere ha il compito di:

- a Coordinare l'azione di prevenzione e controllo dei rischi lavorativi, coinvolgendo in questa le altre figure professionali presenti in cantiere (Capo cantiere, preposti, assistenti, operai, lavoratori autonomi ecc.);
- b Comunicare al Coordinatore della Sicurezza i nominativi delle seguenti figure:
  - b.1 Capo cantiere;
  - b.2 Preposti;
  - b.3 Responsabile per la sicurezza;
  - b.4 Responsabile delle procedure di emergenza (Pronto Soccorso e Antincendio);
  - b.5 Responsabile della corretta efficienza e manutenzione di tutte le opere provvisionali presenti in cantiere;
- c Programmare le riunioni periodiche di sicurezza, con la partecipazione dei propri collaboratori, in cui valutare gli standard di sicurezza durante l'esecuzione dei lavori e le eventuali modifiche da apportare al ciclo produttivo o all'attrezzatura.

Qualora l'organizzazione interna dell'Impresa preveda ufficialmente l'affidamento di alcuni dei compiti sopra definiti a figure professionali diverse da quelle del Direttore Tecnico, l'Appaltatore ha comunque il compito di segnalare al Committente ed al Coordinatore della Sicurezza i nominativi di tali Preposti. L'Appaltatore è in ogni caso responsabile dei danni cagionati dalla inosservanza e trasgressione delle prescrizioni tecniche e delle norme di vigilanza e di sicurezza disposte dalle leggi e dai regolamenti vigenti. Nello svolgere gli obblighi di cui sopra il Direttore Tecnico deve instaurare un corretto ed efficace sistema di comunicazione con l'Appaltatore, le Imprese subappaltatrici, i Lavoratori autonomi, gli Operai presenti in cantiere e il Coordinatore per l'Esecuzione dei Lavori.

#### **ART. 44 - COMPITI DEL CAPO CANTIERE IN MATERIA DI SICUREZZA**

Il Capo Cantiere avrà l'obbligo di presenza continuativa nei luoghi dove si svolgono i lavori appaltati. In ambito all'attuazione del presente Piano della Sicurezza, il Capo Cantiere ha i seguenti obblighi:

- a Curare l'attuazione delle misure di sicurezza previste dalla normativa vigente;
- b Tenere a disposizione delle Autorità competenti, preposte alle verifiche ispettive di controllo del cantiere, il piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori unitamente a quelli consegnati dalle eventuali ditte subappaltatrici;
- c Responsabilizzare i preposti e gli operai ad una attenta e scrupolosa osservanza delle norme di prevenzione;
- d Disporre ed esigere che i preposti facciano osservare agli operai le norme di sicurezza ed usare i mezzi protettivi messi a loro disposizione;
- e Provvedere alla compilazione giornaliera dell'elenco dei lavoratori presenti in cantiere contenente le generalità degli stessi, ed il nominativo della ditta dalla quale dipendono;
- f Provvedere alla eliminazione degli eventuali difetti o deficienze riscontrate negli apprestamenti di sicurezza;
- g Controllare l'affidabilità degli organi di sollevamento;
- h Curare il coordinamento con le eventuali ditte subappaltanti operanti in cantiere (od eventuali lavoratori autonomi) al fine di rendere gli specifici piani di sicurezza compatibili tra loro e coerenti con il piano di sicurezza generale;
- i Rendere edotti i Lavoratori subordinati dei rischi specifici cui sono esposti ed informarli delle loro responsabilità civili e penali ai sensi del d.lgs. 758/1994;
- j Curare l'affissione nel cantiere delle principali Norme di prevenzione degli infortuni;
- k Curare l'affissione nel Cantiere della segnaletica di sicurezza;
- l Verificare se nelle varie fasi di realizzazione dell'opera si manifestino i rischi contemplati nelle schede operative allegata al Piano di Sicurezza e quindi effettuare immediatamente le misure di prevenzione richieste dalla particolarità dell'intervento;
- m Richiedere l'intervento dei superiori qualora si manifestassero nuove esigenze;
- n Prima dell'inizio di una nuova tipologia di lavorazione, o in occasione del subentro di una nuova squadra di operai nell'ambito di una stessa lavorazione, avrà l'obbligo di informare i lavoratori interessati sui rischi connessi a tali operazioni, organizzando nell'orario di lavoro un incontro di formazione nel corso del quale darà lettura ai relativi capitoli del piano di sicurezza. Al termine di tale incontro egli dovrà redigere un breve verbale che dovrà essere sottoscritto oltre che dallo stesso Capocantiere, da tutti i lavoratori presenti all'incontro;
- o Tenere aggiornata la scheda di consegna ai Lavoratori dei mezzi di protezione personale - DPI.

Qualora l'organizzazione interna dell'Impresa preveda ufficialmente l'affidamento di alcuni dei compiti sopra definiti a figure professionali diverse da quelle del Capo Cantiere, l'Appaltatore ha comunque il compito di segnalare al Committente ed al Coordinatore della Sicurezza i nominativi di tali Preposti.

#### **ART. 45 - ATTIVITA' DEL COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE**

Nel caso in cui ricorrano i termini di legge per la nomina del Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione da parte del Committente, il C.S.E affiancherà il Direttore dei Lavori per il suo ambito di competenza. L'attività del C.S.E. è disciplinata dal Testo Unico della Sicurezza d.lgs. n. 81 del 09 aprile 2008 e consisterà principalmente nell'esercitare funzioni di controllo sull'esatto adempimento da parte dell'Appaltatore di quanto previsto nel Piano di Sicurezza e Coordinamento, con l'obbligo di riferire immediatamente, con comunicazione scritta, al Direttore Tecnico di cantiere e al Committente sulle eventuali situazioni di inadempimento constatate. Nel caso di pericolo grave ed immediato, il C.S.E. potrà, di propria iniziativa, far sospendere le singole attività. Il C.S.E. curerà i rapporti con il Direttore Tecnico di cantiere di cui sarà principale interlocutore in tema di sicurezza. Curerà pertanto il coordinamento della sicurezza, organizzando sopralluoghi congiunti con il Direttore Tecnico di cantiere, al fine di verificare l'attuazione delle misure di sicurezza e di prevenzione degli infortuni. Il C.S.E. al termine di ogni visita in cantiere provvederà a redigere in contraddittorio con il Direttore Tecnico di cantiere o il Capo cantiere un verbale di ispezione che dovrà essere stilato in duplice copia e che sarà allegato in originale al Piano di Sicurezza e Coordinamento. In esso verranno annotate le osservazioni relative al controllo delle protezioni e dei dispositivi di sicurezza e gli eventuali adeguamenti del piano di coordinamento e sicurezza che si rendessero necessari in relazione all'evoluzione dei lavori. Verranno, inoltre, segnalate le eventuali inadempienze alle misure prescritte nel Piano di Sicurezza e Coordinamento con le relative contestazioni.

#### **ART. 46 - ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA E RELATIVI PROVVEDIMENTI**

Il C.S.E., in caso di inosservanza delle misure di sicurezza e prevenzione degli infortuni da parte dell'impresa appaltatrice, potrà adottare nei confronti della stessa le seguenti procedure:

- a Contestazione verbale;
- b Richiamo scritto;
- c Proposta al committente di allontanamento di un lavoratore (dopo tre richiami scritti al medesimo lavoratore);
- d Proposta al committente di allontanamento del Capocantiere (dopo tre richiami scritti al Capocantiere);
- e Proposta al committente di sospensione di attività parziali o totali;
- f Sospensione delle singole attività in caso di pericolo grave ed immediato;
- g Proposta al committente di risoluzione del contratto.



L'adozione di ciascuna procedura sarà rapportata alla gravità delle violazioni ed il numero di esse. Le comunicazioni relative alle sanzioni di cui al punto b, c, d, e, oltre ad essere annotate nel giornale di cantiere e sul piano generale di sicurezza, verranno trasmesse tramite raccomandata alla ditta appaltatrice e contestualmente al committente.

#### **ART. 47 - CARATTERISTICHE DELLA SOSPENSIONE LAVORI PER RAGIONI DI SICUREZZA**

La sospensione dei lavori per ragioni di sicurezza, disposta dal Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione con le modalità sopra descritte, andrà considerata esclusivamente come sanzione per il mancato adempimento agli obblighi previsti dal Piano di Coordinamento e Sicurezza. La durata della stessa, a seconda della gravità della violazione e del presumibile tempo necessario al ripristino della situazione di sicurezza, andrà da un'ora a dieci giorni. La ripresa dei lavori non potrà essere considerata come avallo da parte del committente sulla idoneità delle modifiche apportate dall'Appaltatore alla situazione, a suo tempo giudicata inadeguata o pericolosa. In caso di mancato ripristino della situazione di sicurezza, il C.S.E. avrà la facoltà di proporre al Committente la risoluzione del contratto e l'allontanamento dal cantiere dell'Impresa Appaltatrice, fatto salvo il proprio diritto di risarcimento del danno, secondo quanto prescritto dal Codice Civile. La durata delle eventuali sospensioni dovute ad inosservanza dell'Appaltatore delle norme in materia di sicurezza, non comporterà uno slittamento dei tempi di ultimazione dei lavori previsti dal contratto.

### **CAPO 9 – DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO**

#### **ART. 48 – SUBAPPALTO**

L'affidatario del contratto, ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., esegue in proprio le opere, i lavori e le forniture compresi nel contratto. Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità. E' ammesso il subappalto secondo le disposizioni del presente articolo. Il subappalto è il contratto con il quale l'appaltatore affida a terzi l'esecuzione di parte delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto. Costituisce, comunque, subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto da affidare. Fatto salvo quanto previsto dal comma 5, l'eventuale subappalto non può superare la quota del 30 per cento dell'importo complessivo del contratto di lavori, servizi o forniture. L'affidatario comunica alla stazione appaltante, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Sono, altresì, comunicate alla stazione appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto. E' altresì fatto obbligo di acquisire nuova autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato.

I soggetti affidatari ei contratti di cui al presente codice possono affidare in subappalto le opere o i lavori, i servizi o le forniture compresi nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante purché:

- a l'affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per l'affidamento dell'appalto;
- b il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria;
- c all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che si intende subappaltare;
- d il concorrente dimostri l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80.

L'affidatario deposita il contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni.

I lavori affidati in subappalto dovranno essere computati "a misura" .

Al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante l'affidatario trasmette altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal presente codice in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del codice. Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici. Il contraente principale è responsabile in via esclusiva nei confronti della stazione appaltante. L'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell' articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

L'affidatario deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento, nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto. L'affidatario corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione appaltante, sentito il direttore dei lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ovvero il direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. L'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di

questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente. Per i lavori, nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici.

Al fine di contrastare il fenomeno del lavoro sommerso ed irregolare, il documento unico di regolarità contributiva è comprensivo della verifica della congruità della incidenza della mano d'opera relativa allo specifico contratto affidato. Tale congruità, per i lavori edili è verificata dalla Cassa edile in base all'accordo assunto a livello nazionale tra le parti sociali firmatarie del contratto collettivo nazionale comparativamente più rappresentative per l'ambito del settore edile ed il Ministero del lavoro e delle politiche sociali; per i lavori non edili è verificata in comparazione con lo specifico contratto collettivo applicato.

I piani di sicurezza di cui al decreto legislativo del 9 aprile 2008, n. 81 sono messi a disposizione delle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri. L'affidatario è tenuto a curare il coordinamento di tutti i subappaltatori operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dai singoli subappaltatori compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'affidatario. Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo o di consorzio, detto obbligo incombe al mandatario. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori. L'affidatario che si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell' articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio.

La stazione appaltante provvede al rilascio dell'autorizzazione di subappalto entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte della stazione appaltante sono ridotti della metà. L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai raggruppamenti temporanei e alle società anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente le prestazioni scorporabili; si applicano altresì agli affidamenti con procedura negoziata. Le stazioni appaltanti rilasciano i certificati necessari per la partecipazione e la qualificazione di cui all' articolo 83, comma 1, e all'articolo 84, comma 4, lettera d), del codice, all'appaltatore, scomputando dall'intero valore dell'appalto il valore e la categoria di quanto eseguito attraverso il subappalto. I subappaltatori possono richiedere alle stazioni appaltanti i certificati relativi alle prestazioni oggetto di appalto realmente eseguite.

L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione appaltante per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando la Stazione appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione di lavori subappaltati. La DL e il RUP, nonché il coordinatore per l'esecuzione in materia di sicurezza di cui all'articolo 92 del Decreto n. 81 del 2008, provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità e di esecuzione dei contratti di subappalto.

Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed essenziale anche ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile con la conseguente possibilità, per la Stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno dell'appaltatore, ferme restando le sanzioni penali previste dall'articolo 21 della legge 13 settembre 1982, n. 646, come modificato dal decreto-legge 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246 (ammenda fino a un terzo dell'importo dell'appalto, arresto da sei mesi ad un anno). I sub-affidamenti che non costituiscono subappalto come definiti all'art.47 comma 2, devono essere comunicati al RUP e al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione almeno il giorno feriale antecedente all'ingresso in cantiere dei soggetti sub-affidatari, con la denominazione di questi ultimi. Ai subappaltatori, ai sub affidatari, nonché ai soggetti titolari delle prestazioni che non sono considerate subappalto ai sensi dei commi 4 e 5, si applica l'articolo 52, commi 4, 5 e 6, in materia di tessera di riconoscimento.

#### **ART. 49 - PAGAMENTO DEI SUBAPPALTATORI**

L'Appaltatore è obbligato a trasmettere alla Stazione appaltante, entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai subappaltatori, con l'indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate. I pagamenti comunque effettuati, sono subordinati all'acquisizione del DURC del Subappaltatore e all'accertamento che lo stesso abbia effettuato il versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e il versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti, a cui è tenuto il Subappaltatore. Qualora l'Appaltatore non provveda nei termini al pagamento diretto dei Subappaltatori, la Stazione Appaltante procederà a richiedere con diffida scritta il pagamento di quanto dovuto entro 10 (dieci) giorni. In caso di ulteriore inadempimento, la Stazione Appaltante procederà senz'altro a decurtare dalle rate di acconto o di saldo la somma dovuta al Subappaltatore, procedendo eventualmente al pagamento diretto. Ai sensi dell'art. 105 c. 13 del d.lgs 50/2016, la Stazione Appaltante corrisponde direttamente al Subappaltatore, al Cottimista, al Prestatore di servizi ed al Fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:

- a quando il Subappaltatore o il Cottimista è una microimpresa o piccola impresa;
- b in caso inadempimento da parte dell'Appaltatore;
- c su richiesta del Subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.

## **CAPO 10 - CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO**

### **ART. 50 - ACCORDO BONARIO**

Ai sensi dell'articolo 205 del d.lgs.50/2016, qualora, a seguito dell'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico dei lavori comporti variazioni rispetto all'importo contrattuale in misura compresa tra il 5% (cinque per cento) ed il 15% (quindici per cento) di quest'ultimo, il RUP deve valutare immediatamente l'ammissibilità e la non manifesta infondatezza delle riserve ai fini dell'effettivo raggiungimento della predetta misura. La proposta motivata di accordo bonario è formulata e trasmessa contemporaneamente all'Appaltatore e alla Stazione Appaltante entro 90 (novanta) giorni dall'apposizione dell'ultima delle riserve. L'Appaltatore e la Stazione Appaltante devono pronunciarsi entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della proposta. La pronuncia della Stazione Appaltante deve avvenire con provvedimento motivato e la mancata pronuncia nel termine previsto costituisce rigetto della proposta. La procedura può essere reiterata nel corso dei lavori una sola volta. La medesima procedura si applica, a prescindere dall'importo, per le riserve non risolte al momento dell'emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione. Sulle somme riconosciute in sede amministrativa o contenziosa, gli interessi al tasso legale cominciano a decorrere 60 (sessanta) giorni dopo la data di sottoscrizione dell'accordo bonario, successivamente approvato dalla Stazione Appaltante, oppure dall'emissione del provvedimento esecutivo con il quale sono state risolte le controversie. Ai sensi dell'articolo 208 del d.lgs. 50/2016, anche al di fuori dei casi in cui è previsto il ricorso all'accordo bonario ai sensi dei commi precedenti, le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del contratto possono sempre essere risolte mediante atto di transazione, in forma scritta, nel rispetto del Codice Civile. Qualora l'importo differenziale della transazione ecceda la somma di Euro 100.000,00 (centomila/00), è necessario il parere dell'avvocatura che difende la Stazione Appaltante o, in mancanza, del funzionario più elevato in grado, competente per il contenzioso. Il Dirigente competente, sentito il RUP, esamina la proposta di transazione formulata dal soggetto aggiudicatario, ovvero può formulare una proposta di transazione al soggetto aggiudicatario, previa audizione del medesimo. La procedura di cui sopra può essere esperita anche per le controversie circa l'interpretazione del contratto o degli atti che ne fanno parte o da questo richiamati, anche quando tali interpretazioni non diano luogo direttamente a diverse valutazioni economiche. Nelle more della risoluzione delle controversie l'Appaltatore non può comunque rallentare o sospendere i lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione Appaltante.

### **ART. 51 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE**

Fermo restando che l'Appaltatore è sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del Direttore dei Lavori, senza poter sospendere o ritardare il regolare sviluppo dei lavori, quale che sia la contestazione o la riserva che egli iscriva negli atti contabili, relativamente alla forma, contenuto e modalità di apposizione delle riserve l'Appaltatore dovrà attenersi a quanto disposto dall'art. 190 del Regolamento (D.P.R. 207/2010). Tutte le controversie in relazione alla validità, interpretazione, risoluzione ed esecuzione del presente contratto, o al medesimo connesse, saranno sottoposte ad un tentativo di mediazione, fatto salvo quanto previsto dagli artt. 205 e 208 del D.Lgs. 50/2016. Le parti si impegnano a ricorrere alla mediazione prima di iniziare qualsiasi procedimento giudiziale. In caso di fallimento del tentativo di mediazione, le controversie verranno deferite all'autorità giudiziaria competente presso il Foro di Prato. E' esclusa la clausola arbitrale.

### **ART. 52 - CONTRATTI COLLETTIVI E DISPOSIZIONI SULLA MANODOPERA**

L'Appaltatore è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:

- a Nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l'appaltatore si obbliga ad applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili e affini e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori;
- b I suddetti obblighi vincolano l'appaltatore anche qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;
- c È responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l'appaltatore dalla responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltante;
- d È obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.

In caso di inottemperanza accertata dalla Stazione Appaltante, o a essa segnalata da un ente preposto, la stessa comunica all'Appaltatore l'inadempienza accertata e procede a una detrazione del 20 (venti) per cento sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione, oppure alla sospensione del pagamento del saldo, se i lavori sono ultimati, destinando le somme così accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra. Il pagamento

all'Impresa Appaltatrice delle somme accantonate non è effettuato sino a quando non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti. In ogni momento il Direttore dei Lavori e, per suo tramite, il RUP, possono richiedere all'Appaltatore e ai Subappaltatori copia del libro matricola, possono altresì richiedere i documenti di riconoscimento al personale presente in cantiere e verificarne la effettiva iscrizione nei libri matricola dell'Appaltatore o del Subappaltatore autorizzato. L'Appaltatore è obbligato a fornire a ciascun soggetto operante in cantiere un cartellino di riconoscimento, impermeabile ed esposto in forma visibile, recante la denominazione dell'impresa del quale è dipendente, il nome, il cognome, il numero di matricola e la data di assunzione.

L'Appaltatore risponde dello stesso obbligo anche per il personale dei Subappaltatori autorizzati. Al personale presente occasionalmente in cantiere, che non sia dipendente dell'Appaltatore o degli eventuali Subappaltatori (soci, artigiani di ditte individuali senza dipendenti, professionisti, fornitori esterni e simili), l'Appaltatore fornisce un cartellino di riconoscimento generico che indichi la qualificazione di tale personale estraneo. Ogni violazione alla presente disposizione, accertata dal Direttore dei Lavori o dal RUP, è punita con un addebito di Euro 200,00 (duecento/00) per ciascuna persona e per ciascuna infrazione, da trattenere sul primo certificato di pagamento successivo, ai sensi del presente articolo. L'Appaltatore è obbligato a mantenere in cantiere, in posizione protetta e immediatamente accessibile, un registro delle presenze, con sezioni giornaliere, sul quale sono annotati in tempo reale per ciascun accesso in cantiere del personale: nome e cognome, numero di matricola, ora di entrata e di uscita e, se trattasi di personale dipendente, datore di lavoro, di ciascun soggetto.

### **ART. 53 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER INADEMPIENZE - ESECUZIONE D'UFFICIO DEI LAVORI**

La Stazione Appaltante ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata con messa in mora di 15 (quindici) giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:

- a Frode nell'esecuzione dei lavori o reati accertati ai sensi dell'articolo 108 del d.lgs. 50/2016;
- b Inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;
- c Manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;
- d Inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
- e Sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell'appaltatore senza giustificato motivo;
- f Rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;
- g Subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;
- h Non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera;
- i Nel caso di mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al decreto legislativo n. 81 del 2008 o ai piani di sicurezza di cui agli articoli Art. 38 -e Art. 39 -del presente capitolato, integranti il contratto, e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal direttore dei lavori, dal RUP o dal coordinatore per la sicurezza.
- j Nel caso di mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al decreto legislativo n. 81 del 2008 o ai piani di sicurezza di cui agli Art. 38 -e Art. 39 -del presente capitolato, integranti il contratto, e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal direttore dei lavori, dal RUP o dal coordinatore per la sicurezza.

Il contratto è altresì risolto in caso di perdita da parte dell'Appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione. Nei casi di rescissione del contratto o di esecuzione di ufficio, la comunicazione della decisione assunta dalla Stazione Appaltante è fatta all'appaltatore nella forma dell'ordine di servizio o della raccomandata con avviso di ricevimento, con la contestuale indicazione della data alla quale avrà luogo l'accertamento dello stato di consistenza dei lavori. In relazione a quanto sopra, alla data comunicata dalla Stazione Appaltante si fa luogo, in contraddittorio fra il Direttore dei Lavori e l'Appaltatore o suo rappresentante oppure, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, alla redazione dello stato di consistenza dei lavori, all'inventario dei materiali, delle attrezzature dei e mezzi d'opera esistenti in cantiere, nonché, nel caso di esecuzione d'ufficio, all'accertamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi d'opera debbano essere mantenuti a disposizione della Stazione Appaltante per l'eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo. Nei casi di rescissione del contratto e di esecuzione d'ufficio, come pure in caso di fallimento dell'Appaltatore, i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti, con salvezza di ogni diritto e ulteriore azione della Stazione Appaltante, nel seguente modo:

- a Ponendo a base d'asta del nuovo appalto l'importo lordo dei lavori di completamento da eseguire d'ufficio in danno, risultante dalla differenza tra l'ammontare complessivo lordo dei lavori posti a base d'asta nell'appalto originario, eventualmente incrementato per perizie in corso d'opera oggetto di regolare atto di sottomissione o comunque approvate o accettate dalle parti, e l'ammontare lordo dei lavori eseguiti dall'Appaltatore inadempiente medesimo;
- b Ponendo a carico dell'Appaltatore inadempiente:
  - b.i L'eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del nuovo appalto per il completamento dei lavori e l'importo netto degli stessi risultante dall'aggiudicazione effettuata in origine all'Appaltatore inadempiente;

- b.ii L'eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto eventualmente andata deserta, necessariamente effettuata con importo a base d'asta opportunamente maggiorato;
- b.iii L'eventuale maggiore onere per la Stazione Appaltante per effetto della tardata ultimazione dei lavori, delle nuove spese di gara e di pubblicità, delle maggiori spese tecniche di direzione, assistenza, contabilità e collaudo dei lavori, dei maggiori interessi per il finanziamento dei lavori, di ogni eventuale maggiore e diverso danno documentato, conseguente alla mancata tempestiva utilizzazione delle opere alla data prevista dal contratto originario.

Il contratto è altresì risolto qualora, per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera oppure la sua utilizzazione, come definiti dall'articolo 106, comma 10, del Codice dei Contratti, si rendano necessari lavori suppletivi che eccedano il quinto dell'importo originario del contratto. In tal caso, proceduto all'accertamento dello stato di consistenza, si procede alla liquidazione dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10 (dieci) per cento dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell'importo del contratto. Nel caso in cui, a seguito di verifiche effettuate ai sensi dell'art. 10, comma 1, del D.P.R. 252/1998 (Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia) emergano elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa nelle società o imprese interessate a qualsiasi titolo nell'esecuzione dei lavori, si avrà la risoluzione di diritto del contratto con l'Appaltatore o il Concessionario e la revoca immediata dell'autorizzazione al sub-contratto.

#### **ART. 54 - RECESSO DEL CONTRATTO**

Fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, la Stazione Appaltante può recedere dal contratto in qualunque tempo, previo il pagamento dei lavori e delle prestazioni relative a servizi e forniture eseguiti, nonché del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, nel caso di lavoro, o in magazzino nel caso di servizi o forniture, oltre al decimo dell'importo delle opere, dei servizi o delle forniture non eseguite. Il decimo dell'importo delle opere non eseguite è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta, e l'ammontare netto dei lavori, servizi o forniture eseguiti. L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da una formale comunicazione all'Appaltatore da darsi con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali la Stazione Appaltante prende in consegna i lavori, servizi o forniture ed effettua il collaudo definitivo e verifica la regolarità dei servizi e delle forniture. I materiali, il cui valore è riconosciuto dalla Stazione Appaltante, sono soltanto quelli già accettati dal Direttore dei Lavori o dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto, se nominato, o del RUP in sua assenza, prima della comunicazione del preavviso. La Stazione Appaltante può trattenere le opere provvisorie e gli impianti che non siano in tutto o in parte asportabili, ove li ritenga ancora utilizzabili. In tal caso essa corrisponde all'Appaltatore, per il valore delle opere e degli impianti non ammortizzato nel corso dei lavori eseguiti, un compenso da determinare nella minor somma fra il costo di costruzione e il valore delle opere e degli impianti al momento dello scioglimento del contratto. L'Appaltatore deve rimuovere dai magazzini e dai cantieri i materiali non accettati dal Direttore dei Lavori e deve mettere i magazzini e i cantieri a disposizione della Stazione Appaltante nel termine stabilito. In caso contrario lo sgombero è effettuato d'ufficio e a sue spese.

### **CAPO 11 – ULTIMAZIONE DEI LAVORI**

#### **ART. 55 - ULTIMAZIONE GENERALE DEI LAVORI E GRATUITA MANUTENZIONE**

Al termine dei lavori e in seguito a richiesta scritta dell'Impresa Appaltatrice, entro 10 giorni dalla richiesta, il Direttore dei Lavori redige, il certificato di ultimazione. Entro 30 (trenta) giorni dalla data del certificato di ultimazione dei lavori il Direttore dei Lavori procede all'accertamento sommario della regolarità delle opere eseguite. In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e verbalizzati eventuali vizi e difformità di costruzione che l'Impresa Appaltatrice è tenuta a eliminare a sue spese nel termine fissato e con le modalità prescritte dal direttore dei lavori, fatto salvo il risarcimento del danno dell'Ente Appaltante. In caso di ritardo nel ripristino, si applica la penale per i ritardi prevista dall'apposito articolo del presente capitolato speciale, proporzionale all'importo della parte di lavori che direttamente e indirettamente traggono pregiudizio dal mancato ripristino e comunque all'importo non inferiore a quello dei lavori di ripristino. La Stazione Appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere con apposito verbale, immediatamente dopo l'accertamento sommario, se questo ha avuto esito positivo, oppure nel termine assegnato dalla Direzione Lavori, ai sensi dei commi precedenti. Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione. Tale periodo cessa con l'emissione del Certificato di Regolare Esecuzione da parte dell'Ente Appaltante, da effettuarsi entro i termini previsti dal successivo articolo. In tale periodo l'Appaltatore dovrà garantire non solo i singoli componenti in quanto tali, ma anche la completa funzionalità degli impianti e di tutti i macchinari, materiali e accessori messi in opera effettuando le necessarie verifiche ed operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria che si rendessero necessarie. Entro 60 (sessanta) giorni dal Certificato di Ultimazione dei Lavori l'Appaltatore, pena la non validità del certificato, deve consegnare al Responsabile del Procedimento tutte le certificazioni di legge e tutto quanto previsto successivamente nel presente documento.

#### **ART. 56 - TERMINI PER IL COLLAUDO O CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE**

Ai sensi dell'art. 102 comma 2 del d.lgs. 50/2016 e dell'art 237 del D.P.R. 207/2010, il collaudo è sostituito con il Certificato di Regolare Esecuzione nei modi indicati dallo stesso articolo 102. Durante l'esecuzione dei lavori la Stazione Appaltante può effettuare operazioni di collaudo volte a verificare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel capitolato speciale o nel contratto.

#### **ART. 57 - PRESA IN CONSEGNA DEI LAVORI ULTIMATI**

La Stazione Appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere appaltate anche subito dopo l'ultimazione dei lavori. Qualora la Stazione Appaltante si avvalga di tale facoltà, che viene comunicata all'appaltatore per iscritto, lo stesso appaltatore non può opporvisi per alcun motivo, né può reclamare compensi di sorta. Egli può però richiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, onde essere garantito dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse. La presa di possesso da parte della Stazione appaltante avviene nel termine perentorio fissato dalla stessa per mezzo del direttore dei lavori o per mezzo del RUP, in presenza dell'appaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza. Qualora la Stazione Appaltante non si trovi nella condizione di prendere in consegna le opere dopo l'ultimazione dei lavori, l'Appaltatore non può reclamare la consegna ed è altresì tenuto alla gratuita manutenzione fino ai termini previsti dal presente capitolato.

### **CAPO 12 - QUALITA', PROVENIENZA E NORME DI ACCETTAZIONE DEI MATERIALI**

#### **ART. 58 - QUALITA' E ACCETTAZIONE DEI MATERIALI IN GENERE**

I materiali da impiegare per i lavori compresi nell'appalto devono corrispondere, come caratteristiche, a quanto stabilito nelle leggi e nei regolamenti ufficiali vigenti in materia. In mancanza di particolari prescrizioni, devono essere delle migliori qualità esistenti in commercio, in rapporto alla funzione cui sono stati destinati. In ogni caso i materiali, prima della posa in opera, devono essere riconosciuti idonei e accettati dalla Direzione Lavori, anche a seguito di specifiche prove di laboratorio o di certificazioni fornite dal produttore. Qualora la direzione dei lavori rifiuti una qualsiasi provvista di materiali in quanto non adatta all'impiego, l'impresa deve sostituirla con altra che corrisponda alle caratteristiche volute. I materiali rifiutati devono essere allontanati immediatamente dal cantiere a cura e a spese della stessa impresa. In materia di accettazione dei materiali, qualora eventuali carenze di prescrizioni comunitarie (dell'Unione Europea) nazionali e regionali, ovvero la mancanza di precise disposizioni nella descrizione contrattuale dei lavori possano dare luogo a incertezze circa i requisiti dei materiali stessi, la direzione lavori ha facoltà di ricorrere all'applicazione di norme speciali, ove esistano, siano esse nazionali o estere. Entro 60 (sessanta) giorni dalla consegna dei lavori o, in caso di materiali o prodotti di particolare complessità, entro 60 (sessanta) giorni antecedenti il loro utilizzo, l'Appaltatore presenta alla Direzione dei Lavori, per l'approvazione, la campionatura completa di tutti i materiali, manufatti, prodotti, ecc. previsti o necessari per dare finita in ogni sua parte l'opera oggetto dell'appalto. Qualora l'Appaltatore non presenti la campionatura di tutti i materiali con schede tecniche appropriate entro i termini previsti, qualora altresì l'Appaltatore non presenti alla Direzione Lavori almeno tre campioni diversi e secondo le indicazioni della D.L., sarà ritenuto responsabile di grave negligenza. L'accettazione dei materiali da parte della direzione dei lavori non esenta l'Appaltatore dalla totale responsabilità della riuscita delle opere, anche per quanto può dipendere dai materiali stessi.

#### **Art. 59 - PROVISTA DEI MATERIALI**

Se gli atti contrattuali non contengono specifica indicazione, l'Appaltatore è libero di scegliere il luogo ove prelevare i materiali necessari alla realizzazione del lavoro, purché essi abbiano le caratteristiche prescritte dai documenti tecnici allegati al contratto. Le eventuali modifiche di tale scelta non comportano diritto al riconoscimento di maggiori oneri, né all'incremento dei prezzi pattuiti. Nel prezzo dei materiali sono compresi tutti gli oneri derivanti all'Appaltatore dalla loro fornitura a piè d'opera, compresa ogni spesa per eventuali aperture di cave, estrazioni, trasporto da qualsiasi distanza e con qualsiasi mezzo, occupazioni temporanee e ripristino dei luoghi.

#### **Art. 60 - SOSTITUZIONE DEI LUOGHI DI PROVENIENZA DEI MATERIALI PREVISTI**

Qualora gli atti contrattuali prevedano il luogo di provenienza dei materiali, il Direttore dei Lavori può prescriverne uno diverso, ove ricorrano ragioni di necessità o convenienza. Nel caso di cui sopra, se il cambiamento importa una differenza in più o in meno del quinto del prezzo contrattuale del materiale, si fa luogo alla determinazione del nuovo prezzo come specificato nel presente capitolato. Qualora i luoghi di provenienza dei materiali siano indicati negli atti contrattuali, l'Appaltatore non può cambiarli senza l'autorizzazione scritta del Direttore dei Lavori, che riporti l'espressa approvazione del Responsabile Unico del Procedimento.

#### **Art. 61 - ACCETTAZIONE, QUALITA' ED IMPIEGO DEI MATERIALI**

I materiali e i componenti devono corrispondere alle prescrizioni del Capitolato Speciale, dell'elenco prezzi unitari e dei disciplinari tecnici allegati. Inoltre dovranno essere della migliore qualità: possono essere messi in opera solamente dopo l'accettazione del Direttore dei Lavori. In caso di controversia, si procede all'esame della questione in contraddittorio di fronte al Responsabile del Procedimento. La decisione del Responsabile del Procedimento è comunicata all'esecutore, il quale ha l'obbligo di uniformarsi, salvo il diritto di iscriverne riserva nel registro di contabilità in occasione della sottoscrizione. L'accettazione dei materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro posa in opera. Il Direttore dei Lavori può rifiutare in qualunque tempo i materiali e i componenti deperiti dopo la loro introduzione in cantiere, o che per qualsiasi causa non fossero conformi alle caratteristiche tecniche risultanti dai documenti allegati al contratto. In questo ultimo caso l'Appaltatore deve rimuoverli dal cantiere e sostituirli con altri a sue spese. Ove l'Appaltatore non effettui la rimozione nel termine prescritto dal Direttore dei Lavori, la Stazione Appaltante può provvedervi direttamente a spese dell'Appaltatore, a carico del quale resta anche qualsiasi onere o danno che possa derivargli per effetto della rimozione eseguita d'ufficio. Anche dopo l'accettazione e la posa in opera dei materiali e dei componenti da parte dell'Appaltatore, restano fermi i diritti e i poteri della Stazione Appaltante in sede di collaudo. L'Appaltatore, che nel proprio interesse o di sua iniziativa abbia impiegato materiali o componenti di caratteristiche superiori a quelle prescritte nei documenti contrattuali, o eseguito una lavorazione più accurata, non ha diritto ad aumento dei prezzi e la contabilità è redatta come se i materiali avessero le caratteristiche stabilite. Nel caso sia stato autorizzato per ragioni di necessità o convenienza da parte del Direttore dei Lavori l'impiego di materiali o componenti aventi qualche carenza nelle dimensioni, nella consistenza o nella qualità, ovvero sia stata autorizzata una lavorazione di minor pregio, viene applicata una adeguata riduzione del prezzo in sede di contabilizzazione, sempre che l'opera sia accettabile senza pregiudizio e salve le determinazioni definitive dell'organo di collaudo. Gli accertamenti di laboratorio e le verifiche tecniche obbligatorie, ovvero specificamente previsti dal Capitolato Speciale d'Appalto, sono disposti dalla Direzione dei Lavori o dall'Organo di Collaudo, imputando la spesa a carico delle somme a disposizione accantonate a tale titolo nel quadro economico. Per le stesse prove la Direzione dei Lavori provvede al prelievo del relativo campione ed alla redazione di apposito verbale di prelievo e la certificazione effettuata dal laboratorio prove materiali riporta espresso riferimento a tale verbale. La Direzione dei Lavori o l'Organo di Collaudo possono disporre ulteriori prove ed analisi, ancorché non prescritte dal Capitolato Speciale d'Appalto, ma ritenute necessarie per stabilire l'idoneità dei materiali o dei componenti. Le relative spese sono poste a carico dell'Appaltatore.

#### **ART. 62 - MODO DI ESECUZIONE DI OGNI CATEGORIA DI LAVORO**

Le modalità di esecuzione di ciascuna categoria di lavoro per tutte le opere comprese nel presente appalto devono rispondere perfettamente alle prescrizioni stabilite nel "Capitolato Speciale tipo per appalti di lavori edilizi" pubblicato dal Ministero dei Lavori Pubblici (edizione corrente alla data dell'affidamento dei lavori), nonché alle prescrizioni contenute nel presente Capitolato o impartite all'atto esecutivo dalla D.L.. Pertanto per ogni opera o categoria di lavori facenti parte del presente appalto devono intendersi implicitamente citati come se fossero riportati per esteso gli articoli contenuti nel "Capitolato Speciale tipo per appalti di lavori edilizi" per la piena osservanza delle condizioni, norme ed oneri ivi contemplati. Ove si verificano discordanze tra le prescrizioni del citato Capitolato Speciale Tipo e quelle del presente Capitolato, saranno ritenute valide queste ultime. Per quei lavori che non trovano esatto riscontro nel predetto Capitolato Speciale Tipo, valgono le prescrizioni che verranno impartite all'atto esecutivo dalla D.L.

In genere l'Appaltatore avrà facoltà di sviluppare i lavori nel modo che riterrà più conveniente per darli perfettamente compiuti nel termine contrattuale, purché esso, a giudizio della Direzione, non riesca pregiudizievole alla buona riuscita delle opere ed agli interessi dell'Amministrazione.

L'Amministrazione si riserva in ogni modo il diritto di ordinare l'esecuzione di un determinato lavoro entro un prestabilito termine di tempo o di disporre l'ordine di esecuzione dei lavori nel modo che riterrà più conveniente, specialmente in relazione alle esigenze dipendenti dalla esecuzione di opere ed alla consegna delle forniture escluse dall'appalto, senza che l'appaltatore possa rifiutarsi o farne oggetti di richiesta di speciali compensi.

### **CAPO 13 - NORME FINALI**

#### **ART. 63 - ONERI A CARICO DELL'APPALTATORE**

Sono a completo carico dell'Appaltatore:

- 2 Gli oneri e gli obblighi indicati nel presente capitolato speciale d'Appalto, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori;
- 3 La cura del Cartello di Cantiere, come più avanti specificato nel presente documento;
- 4 La fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal direttore dei lavori, in conformità alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti collaudabili, a perfetta regola d'arte. L'appaltatore non deve dare corso all'esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto dal Direttore dei lavori, ed ha l'obbligo di richiedere tempestive disposizioni per i particolari che eventualmente non risultassero chiari da disegni, dal capitolato o dalla descrizione delle opere.

- 5 La fornitura all'ufficio tecnico comunale, entro i termini prefissi dallo stesso, di tutte le notizie relative all'impiego della manodopera, notizie che dovranno pervenire in copia anche alla Direzione dei lavori. In particolare si precisa che l'appaltatore ha l'obbligo di comunicare mensilmente al Direttore dei lavori il proprio calcolo dell'importo netto dei lavori eseguiti nel mese, nonché il numero delle giornate/operaio impiegate nello stesso periodo. Il Direttore dei lavori ha il diritto di esigere dall'appaltatore la comunicazione scritta di tali dati entro il 25 di ogni mese successivo a quello cui si riferiscono i dati. Il Direttore dei Lavori, a sua volta, trasmetterà tempestivamente tali dati, con le eventuali note e commenti al predetto ufficio.
- 6 La manutenzione e custodia di tutti i materiali a pié d'opera e di tutte le opere eseguite, in dipendenza dell'appalto, nel periodo che sarà per trascorrere dalla loro ultimazione sino al collaudo definitivo. Tale manutenzione comprende tutti i lavori di riparazione dei danni ed eventuali furti che si verificassero alle opere eseguite e quanto occorre per dare all'atto del collaudo le opere stesse in perfetto stato.
- 7 Ogni onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in relazione alla entità dell'opera, con tutti i più moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere, nonché la pulizia, la manutenzione del cantiere stesso, la sistemazione delle vie di accesso, in modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli, delle persone addette ai lavori e di terzi.
- 8 La formazione di recinzione provvisoria di cantiere con tipologia approvata dalla D.L.; in particolare dovrà essere garantito durante i lavori la praticabilità e la protezione delle vie di accesso e di esodo con idonee recinzioni e protezioni approvate dalla D.L. e dal Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione.
- 9 Tutte le opere (e relativi oneri) necessarie al mantenimento e alla conservazione delle porzioni del complesso immobiliare per le quali il progetto prevede il mantenimento e il recupero;
- 10 Tutte le opere (e relativi oneri) relative ai fissaggi e consolidamenti preventivi delle zone limitrofe a quelle interessate alle lavorazioni al fine di prevenirne ogni possibile danneggiamento;
- 11 **Gli oneri relativi alla presentazione delle istanze presso il Genio Civile.**
- 12 L'assunzione di ogni responsabilità risarcitoria e delle obbligazioni relative, tenendone sollevata la Stazione appaltante, connesse all'esecuzione delle prestazioni dovute dall'impresa appaltatrice a termini di contratto.
- 13 L'esecuzione (e relativi oneri), presso gli Istituti autorizzati, di tutte le prove che verranno ordinate dalla direzione lavori, sui materiali e manufatti impiegati o da impiegarsi nella costruzione, compresa la confezione dei campioni e l'esecuzione di prove di carico su tutte le opere e qualsiasi altra struttura portante. Si intendono sottoposti alle prescritte prove, nell'officina di provenienza, anche le tubazioni, i pezzi speciali e gli apparecchi che l'appaltatore fornirà. A tali prove presenzieranno i rappresentanti dell'appaltante e l'appaltatore sarà tenuto a rimborsare all'Appaltante le spese all'uopo sostenute.
- 14 Il mantenimento delle vie di fuga e uscite, sgombrare da materiali di cantiere e qualsiasi altro oggetto, ed adottare ogni misura antincendio adeguata.
- 15 Tutte le misure, comprese quelle provvisoriale e tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni alle opere, all'ambiente, alle persone e alle cose nell'esecuzione dell'appalto;
- 16 Il ripristino di opere e manufatti o il risarcimento di danni ai luoghi, a totale carico dell'appaltatore e indipendentemente dall'esistenza di adeguata copertura assicurativa, a cose o a terzi determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti;
- 17 La protezione degli oggetti e delle cose che non è opportuno spostare dal luogo delle lavorazioni. Lo spostamento in luogo concordato con il Direttore dei Lavori ed il successivo ricollocamento in sito degli oggetti e delle cose per i quali risulta necessaria tale operazione;
- 18 La protezione e cautela delle parti oggetto dell'appalto e non, come la protezione dei serramenti con l'uso di polietilene, teli, sughero, o pannelli, controllo della chiusura giornaliera delle finestre;
- 19 Lo sgombero dei materiali di rifiuto propri o lasciati da altre ditte con le modalità prescritte dalla legge. Nell'esecuzione dei lavori l'Appaltatore curerà che le materie inquinanti di qualsiasi genere non vengano scaricate nella rete fognaria e che ogni eventuale rifiuto che possa in qualche modo rientrare nel novero dei prodotti soggetti a regolamentazione particolare venga trattato nel rispetto delle norme in materia.
- 20 Il mantenimento, fino al collaudo, della continuità degli scoli delle acque e del transito sugli spazi pubblici adiacenti le opere da eseguire;
- 21 Concedere, su richiesta della direzione lavori, a qualunque altra impresa alla quale siano affidati lavori non compresi nel presente appalto, l'uso parziale o totale dei ponteggi di servizio, delle impalcature, delle costruzioni provvisorie e degli apparecchi di sollevamento per tutto il tempo necessario all'esecuzione dei lavori che l'ente appaltante intenderà eseguire direttamente ovvero a mezzo di altre ditte dalle quali, come dall'ente appaltante, l'impresa non potrà pretendere compensi di sorta, tranne che per l'impiego di personale addetto ad impianti di sollevamento; il tutto compatibilmente con le esigenze e le misure di sicurezza;
- 22 Le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti provvisori dei servizi di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento del cantiere e per l'esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi; l'appaltatore si obbliga a concedere, con il solo rimborso delle spese vive, l'uso dei predetti servizi alle altre ditte che eseguono forniture o lavori per conto della Stazione appaltante, sempre nel rispetto delle esigenze e delle misure di sicurezza;



- 23 L'esecuzione di opere campione di qualsiasi categoria di lavoro ogni volta che questo sia richiesto dalla direzione dei lavori, per ottenere il relativo nullaosta alla realizzazione delle opere simili, entro i primi 20 giorni dalla data del verbale di consegna lavori;
- 24 La fornitura e manutenzione, secondo le prescrizioni date dal Direttore dei lavori o dal Coordinatore della sicurezza, delle necessarie segnalazioni notturne, antinfortunistiche, antincendio ecc. sia ad uso dei lavoratori che di terzi, nonché lo smontaggio e la rimessa in ripristino di quelle segnalazioni esistenti che risultassero temporaneamente improprie a causa della presenza del cantiere (es. segnalazione di percorsi di sicurezza provvisoriamente inagibili).
- 25 La costruzione e la manutenzione entro il recinto del cantiere dei locali ad uso ufficio del personale di direzione lavori e assistenza, arredati, illuminati e provvisti di armadio chiuso a chiave, tavolo, sedie, materiale di cancelleria, telefono e fax, computer con posta elettronica.
- 26 La predisposizione del personale e degli strumenti necessari per tracciamenti, rilievi, misurazioni, prove e controlli dei lavori tenendo a disposizione del direttore dei lavori i disegni e le tavole per gli opportuni raffronti e controlli, con divieto di darne visione a terzi e con formale impegno di astenersi dal riprodurre o contraffare i disegni e i modelli avuti in consegna.
- 27 Lo sviluppo progettuale di dettaglio di tutti quei particolari costruttivi che il direttore dei lavori ritenesse necessario acquisire, da sottoporre alla sua approvazione.
- 28 La consegna, prima della smobilizzazione del cantiere, del materiale di scorta, in eccedenza alla quantità già prevista) del contratto d'appalto, per le finalità di eventuali successivi ricambi omogenei, nelle quantità previste dal capitolato speciale o precisato da parte della direzione lavori con ordine di servizio e che viene liquidato in base al solo costo del materiale.
- 29 La richiesta e l'ottenimento, a proprie spese, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti, diversi dalla Stazione appaltante, Consorzi, privati, Provincia, gestori di servizi a rete e altri eventuali, interessati direttamente o indirettamente ai lavori di tutti i permessi necessari; l'appaltatore inoltre è tenuto a seguire tutte le disposizioni emanate dai suddetti per quanto di competenza, in relazione all'esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere; è tenuto a richiedere ed a ottenere i permessi e gli altri atti di assenso aventi natura definitiva e in generale deve direttamente operare per gli allacciamenti, spostamenti, verifiche con gli Enti preposte ai sottoservizi.
- 30 Il libero accesso al cantiere dei preposti dall'Amministrazione Appaltante al controllo dei lavori, nonché del personale che collabora con la Direzione Lavori.
- 31 Le spese per individuare infrastrutture e condotte da attraversare o spostare e le relative domande all'ente proprietario, nonché le spese per convocare i proprietari confinanti e quelle per redigere il verbale di constatazione dei luoghi; e quelle per l'approntamento di tutte le opere, i cartelli di segnalazione e le cautele necessarie a prevenire gli infortuni sul lavoro e a garantire la vita e l'incolumità del personale dipendente dall'Appaltatore, di eventuali sub appaltatori e fornitori e del relativo personale dipendente, e del personale di direzione, sorveglianza e collaudo incaricato dall'Amministrazione. Le tettoie e i parapetti a protezione di strade aperte al pubblico site nelle zone di pericolo nei pressi del cantiere e la fornitura e la manutenzione dei cartelli stradali di avviso e dei fanali di segnalazione in base alle norme del Codice della Strada e del Regolamento di esecuzione;
- 32 La redazione della dichiarazione di conformità degli impianti realizzati, di cui all'art. 7 del Decreto 22.01.2008 n. 37, con la relazione e gli allegati ivi previsti;
- 33 L'Appaltatore dovrà eseguire a proprie spese, secondo le norme che saranno impartite dalla Direzione Lavori, i tracciamenti necessari per la posa dei conduttori del nuovo impianto di illuminazione, degli apparecchi di illuminazione e delle apparecchiature oggetto dell'appalto. L'Appaltatore sarà tenuto a correggere ed a rifare a proprie spese quanto, in seguito ad alterazioni od arbitrarie variazioni di tracciato, la Direzione Lavori ritenesse inaccettabile. In merito all'ordine di esecuzione dei lavori l'Appaltatore dovrà attenersi alle prescrizioni della Direzione Lavori senza che per ciò possa pretendere compensi straordinari, sollevare eccezioni od invocare tali prescrizioni a scarico di proprie responsabilità. Non potrà richiedere indennizzi o compensi neppure per le eventuali parziali sospensioni che, per ragioni tecniche od organizzative, gli venissero ordinate.
- 34 La riparazione o il rifacimento delle opere relative ad eventuali danni diretti, indiretti e conseguenti che in dipendenza dell'esecuzione dei lavori venissero arrecati a proprietà pubbliche o private o alle persone, sollevando con ciò l'Amministrazione, la Direzione dei lavori e il personale di sorveglianza da qualsiasi responsabilità;
- 35 Le spese per la ricerca delle informazioni sulla possibile presenza di ordigni bellici ed esplosivi di qualsiasi genere, eseguita presso le competenti autorità militari di zona. In particolare l'appaltatore si obbliga a procedere, prima dell'inizio dei lavori ed a mezzo di ditta specializzata ed all'uopo autorizzata, alla bonifica della zona di lavoro per rintracciare e rimuovere ordigni bellici ed esplosivi di qualsiasi specie in modo che sia assicurata l'incolumità degli operai addetti al lavoro medesimo. Pertanto, di qualsiasi incidente del genere che potesse verificarsi per inosservanza della predetta obbligazione, ovvero per incompleta e poco diligente bonifica, è sempre responsabile l'appaltatore, rimanendone in tutti i casi sollevato l'appaltante;
- 36 Apposizione di tutte le cartellonistiche necessarie alla Sicurezza in base alle indicazioni del Responsabile Coordinatore della Sicurezza.
- 37 Le spese per l'uso delle discariche autorizzate di rifiuti.
- 38 La spesa per l'installazione ed il mantenimento in perfetto stato di agibilità e di nettezza di locali o baracche ad uso ufficio per il personale dell'Appaltante, sia nel cantiere che nel sito dei lavori secondo quanto sarà indicato all'atto

dell'esecuzione. Detti locali dovranno avere una superficie idonea al fine per cui sono destinati con un arredo adeguato;

- 39 Le spese occorrenti per mantenere e rendere sicuro il transito ed effettuare le segnalazioni di legge, sia diurne che notturne, sulle strade in qualsiasi modo interessate dai lavori;
- 40 Le occupazioni temporanee per formazione di cantieri, baracche per alloggio di operai ed in genere per tutti gli usi occorrenti all'Appaltatore per l'esecuzione dei lavori appaltati.
- 41 Le spese per la esecuzione ed esercizio delle opere ed impianti provvisori, qualunque ne sia l'entità, che si rendessero necessarie sia per deviare le correnti d'acqua e proteggere da essa gli scavi, le murature e le altre opere da eseguire, sia per provvedere agli esaurimenti delle acque stesse, provenienti da infiltrazioni dagli allacciamenti nuovi o già esistenti o da cause esterne, il tutto sotto la propria responsabilità;
- 42 L'onere per custodire e conservare qualsiasi materiale di proprietà dell'appaltante in attesa della posa in opera e quindi, ultimati i lavori, l'onere di trasportare i materiali residuati nei magazzini o nei depositi che saranno indicati dalla Direzione dei lavori;
- 43 Le spese per formare e mantenere i cantieri e illuminarli, le spese di trasporto di materiali e mezzi d'opera, le spese per attrezzi, ponteggi ecc., le spese per i baraccamenti degli operai e le latrine, le strade di servizio del cantiere, anche se riutilizzabili dopo la presa in consegna delle opere da parte dell'Amministrazione, le spese per mantenere in buono stato di servizio gli attrezzi e i mezzi necessari anche ai lavori in economia;
- 44 Le spese per l'allontanamento delle acque superficiali o di infiltrazione che possano arrecare danni;
- 45 Le spese per rimuovere materiali o cumuli di terra o riporti relativi a strade di servizio che sono state eseguite per l'uso del cantiere ma che non sono previste nel progetto;
- 46 Le spese per lo sgombero del cantiere entro due settimane dalla ultimazione dei lavori, ad eccezione di quanto occorrente per le operazioni di collaudo, da sgomberare subito dopo il collaudo stesso;
- 47 Le spese per le operazioni di consegna dei lavori, sia riguardo al personale di fatica e tecnico sia riguardo a tutte le strumentazioni e i materiali che il Direttore dei lavori riterrà opportuni;
- 48 La costruzione di un locale ufficio per la direzione dei lavori, nell'ambito del cantiere, con le necessarie suppellettili; le spese per l'uso e la manutenzione di strade di servizio, di ponteggi, passerelle e scalette, di mezzi d'opera, di sollevamento e di quanto altro necessario anche per l'uso di ditte che eseguano per conto diretto dell'Amministrazione opere non comprese nel presente appalto;
- 49 Lo scarico, il trasporto nell'ambito del cantiere, l'accatastamento e la conservazione nei modi e luoghi richiesti dalla Direzione dei lavori di tutti i materiali e manufatti approvvigionati da altre ditte per conto dell'Amministrazione e non comprese nel presente appalto;
- 50 L'onere della fornitura all'Amministrazione, al solo prezzo di fornitura a piè d'opera, prima della smobilitazione del cantiere, di un quantitativo di materiale per ogni tipologia di opere da considerarsi come ricambi che verrà precisato dal Direttore dei lavori;
- 51 La fornitura, dal giorno della consegna dei lavori, sino a lavoro ultimato, di strumenti topografici, personale e mezzi d'opera per tracciamenti, rilievi, misurazioni e verifiche di ogni genere;
- 52 Le spese per esperienze, assaggi e prelievamento, preparazione ed invio di campioni di materiali da costruzione forniti dall'Appaltatore agli istituti autorizzati di prova indicati dall'Amministrazione appaltante, nonché il pagamento delle relative spese e tasse con il carico della osservanza sia delle vigenti disposizioni regolamentari per le prove dei materiali da costruzione in genere, sia di quelle che potranno essere emanate durante il corso dei lavori e così anche durante le operazioni di collaudo. Dei campioni potrà essere ordinata la conservazione nell'ufficio della Direzione dei lavori o nel cantiere, munendoli di suggelli a firma del Direttore dei lavori e dell'Appaltatore nei modi più adatti a garantire la autenticità;
- 53 L'esecuzione di modelli e campioni relativi ad ogni tipo di lavorazione che la D.L. richiederà;
- 54 Il prelievo di campioni, in contraddittorio tra l'Amministrazione e l'Appaltatore e con redazione di verbale e l'apposizione di suggelli, la loro eventuale stagionatura, le prove di laboratorio richieste dalla D.L. o imposte dalle norme in vigore presso laboratori ufficialmente autorizzati;
- 55 Le spese per l'approntamento delle prove di carico delle strutture portanti e per le apparecchiature di rilevamento, come flessimetri, sclerometri, ecc., sia in corso d'opera sia in sede di collaudo, solo escluso l'onorario per i collaudatori;
- 56 Le spese per l'effettuazione di indagini, di fotografie, di formato minimo cm 10 x 15, delle opere in corso di costruzione al momento dello stato di avanzamento e nei momenti più salienti a giudizio del Direttore dei lavori, del Collaudatore amministrativo o statico che riterranno necessarie a loro insindacabile giudizio. Sul tergo delle copie dovrà essere posta la denominazione dell'opera e la data del rilievo fotografico.
- 57 La redazione di grafici progettuali esecutivi riferiti ad opere strutturali, tecnologiche di montaggio e di finitura, inerenti le opere in appalto ivi compreso varianti ed opere suppletive che si rendessero necessarie in corso d'opera o richieste dalla D.L., da fornire entro 30 gg. dall'affidamento dell'appalto. L'appaltatore si obbliga a far approvare dalla DD.LL. gli elaborati esecutivi di officina a suo carico, si obbliga inoltre a far approvare dalla DD.LL. tali elaborati, atti alla realizzazione della struttura metallica e degli infissi e di ogni altra opera che rivesta particolare e specifica implicazione specialistica.

- 58 Le spese per l'adozione di tutti i provvedimenti e di tutte le cautele necessarie per garantire la vita e l'incolumità agli operai, alle persone addette ai lavori ed ai terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati. Ogni responsabilità ricadrà, pertanto, sull'Appaltatore, con pieno sollievo tanto dell'Appaltante quanto del personale da essa preposto alla Direzione e sorveglianza. Tutti gli oneri derivanti dalle disposizioni in materia di sicurezza, secondo quanto previsto dagli artt. 33 e 34 del presente Capitolato;
- 59 L'apposizione di tutte le cartellonistiche necessarie alla Sicurezza in base alle indicazioni del Responsabile Coordinatore della Sicurezza.
- 60 Nell'esecuzione dei lavori l'Appaltatore dovrà tenere conto della situazione idrica della zona, assicurando il scarico delle acque meteoriche e di rifiuto provenienti dai collettori esistenti, dalle abitazioni, dal piano stradale e dai tetti e cortili.
- 61 Le spese per formare e mantenere i cantieri e illuminarli, le spese di trasporto di materiali e mezzi d'opera, le spese per attrezzi, ponteggi ecc., le spese per i baraccamenti degli operai e le latrine, le strade di servizio del cantiere, anche se riutilizzabili dopo la presa in consegna delle opere da parte dell'Amministrazione, le spese per mantenere in buono stato di servizio gli attrezzi e i mezzi necessari anche ai lavori in economia.

**La mancata ottemperanza dell'appaltatore alle precedenti disposizioni sarà considerata grave inadempienza contrattuale.** Nel caso l'Appaltatore non adempia a tutti questi obblighi, l'Appaltante sarà in diritto, previo avviso dato per iscritto, e restando questo senza effetto, entro il termine fissato nella notifica, di provvedere direttamente alla spesa necessaria, disponendo il dovuto pagamento a carico dell'Appaltatore. In caso di rifiuto o di ritardo di tali pagamenti da parte dell'Appaltatore, essi saranno fatti d'ufficio e l'Appaltante si rimborserà della spesa sostenuta sull'acconto successivo. Sarà applicata una penale pari al 10 (dieci) per cento sull'importo dei pagamenti derivati dal mancato rispetto agli obblighi sopra descritti, nel caso che ai pagamenti stessi debba provvedere l'Appaltante. Tale penale sarà ridotta del 5 (cinque) per cento qualora l'Appaltatore ottemperi all'ordine di pagamento entro il termine fissato nell'atto di notifica.

#### **ART. 64 - OBBLIGHI SPECIALI A CARICO DELL'APPALTATORE**

L'Appaltatore è obbligato alla tenuta delle scritture di cantiere e in particolare:

61.a Il giornale dei lavori a pagine previamente numerate nel quale sono registrate, a cura dell'appaltatore:

- Tutte le circostanze che possono interessare l'andamento dei lavori: condizioni meteorologiche, maestranza presente, fasi di avanzamento, date dei getti in calcestruzzo armato e dei relativi disarmi, stato dei lavori eventualmente affidati all'appaltatore e ad altre ditte,
- Le disposizioni e osservazioni del direttore dei lavori,
- Le annotazioni e contro deduzioni dell'impresa appaltatrice,
- Le sospensioni, riprese e proroghe dei lavori;

61.b Il libro dei rilievi o delle misure dei lavori, che deve contenere tutti gli elementi necessari all'esatta e tempestiva contabilizzazione delle opere eseguite, con particolare riguardo a quelle che vengono occultate con il procedere dei lavori stessi; tale libro, aggiornato a cura dell'appaltatore, è periodicamente verificato e vistato dal Direttore dei Lavori;

L'Appaltatore deve produrre alla Direzione dei Lavori un'adeguata documentazione fotografica relativa alle lavorazioni di particolare complessità, o non più ispezionabili o non più verificabili dopo la loro esecuzione ovvero a richiesta della Direzione stessa. La documentazione fotografica, eseguita con fotocamere digitali, dovrà riprodurre in modo automatico e non modificabile la data e l'ora nelle quali sono state fatte le relative riprese.

L'Impresa Aggiudicataria, le Imprese Subappaltatrici e ogni altro soggetto che intervenga a qualunque titolo nella realizzazione dell'intervento, si obbligano a denunciare tempestivamente alle Forze di Polizia e all'Autorità giudiziaria ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità, ovvero offerta di protezione che venga avanzata all'atto dell'assunzione o nel corso dell'esecuzione dei lavori nei confronti di un suo rappresentante o di un suo dipendente, nonché a segnalare alla Prefettura e alla Stazione Appaltante la formalizzazione di tale denuncia. L'inosservanza dell'impegno integra una fattispecie di inadempimento contrattuale, consentendo alla Stazione Appaltante di chiedere la risoluzione del contratto d'appalto. E' fatto obbligo all'Impresa Aggiudicataria e all'eventuale Subappaltatore di trasmettere, almeno sette giorni prima dell'inizio dei lavori nonché entro due giorni in caso di modifiche successive, l'elenco nominativo del personale a qualsiasi titolo operante presso il cantiere. In caso di inottemperanza, è facoltà della Stazione Appaltante recedere dal vincolo contrattuale, previa comunicazione scritta. L'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13/08/2010 n° 136 e s.m.i.. L'Appaltatore si impegna altresì a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Prato della notizia dell'inadempimento della propria Controparte (Subappaltatore/Subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria, ovvero l'Impresa che opera in qualità di Subappaltatore/Subcontraente dell'Impresa principale nell'ambito del contratto sottoscritto con il Comune di Prato.

#### **ART. 65 - CUSTODIA DEL CANTIERE**

E' a carico e a cura dell'appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in esso esistenti, anche se di proprietà della Stazione appaltante e ciò anche durante periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell'opera da parte della Stazione appaltante. Qualora le lavorazioni comportino la costituzione di aperture temporanee dell'involucro dell'edificio tali da renderlo facilmente accessibile nelle ore notturne, ai sensi dell'articolo 22 della legge 13 settembre 1982, n. 646, l'Appaltatore dovrà predisporre la custodia continuativa affidata a personale provvisto di qualifica di guardia particolare giurata. La violazione della presente prescrizione comporta la sanzione dell'arresto fino a tre mesi o dell'ammenda da Euro 51,65 (cinquantuno//65) a Euro 516,46 (cinquecentosedici//46).

#### **ART. 66 - CARTELLO DEL CANTIERE**

L'Appaltatore deve predisporre ed esporre in sito n° 2 esemplari di cartello indicatore, con le dimensioni minime di ml. 1,00 di base e ml. 2,00 di altezza, recanti le descrizioni di cui alla Circolare del Ministero dei LL.PP. dell'1 giugno 1990, n. 1729/UL, e comunque sulla base dei dati inerenti l'appalto, curandone i necessari aggiornamenti periodici. Il cartello dovrà essere corredato da rappresentazioni del progetto, con render, immagini e grafici esemplificativi dello stato finale dei lavori, chiari e leggibili dalla collettività. Il cartello dovrà essere esposto in prossimità dell'ingresso al cantiere in posizione ben visibile dal passaggio pubblico.

#### **ART. 67 - DOCUMENTI DA CUSTODIRE IN CANTIERE**

Documenti generali:

- Copia iscrizione CCIAA;
  - Libro matricola dei dipendenti;
  - Registro infortuni vidimato dall'ASL di competenza territoriale;
  - Il Piano di Coordinamento e Sicurezza;
  - La notifica preliminare trasmessa sul sistema SISPC;
- Cartello di identificazione del cantiere (ai sensi della Circolare del Ministero dei Lavori Pubblici del 01/06/1990 n. 1729/UL);
- Copia dei verbali/autorizzazioni della Stazione Appaltante all'inizio lavori con allegato progetto esecutivo dell'opera;
  - Programma lavori;
  - I verbali relativi a verifiche, visite ispezioni, effettuate dagli Organi di Vigilanza

Documenti relativi alla prevenzione e protezione d.lgs. 81/08:

- Nomine;
- Copia della notifica inviata agli organi competenti (ASL ed Ispettorato del Lavoro) con l'indicazione del responsabile del servizio protezione e prevenzione dell'impresa;
- Copia della lettera di incarico con l'indicazione del nominativo del Medico competente nominato dall'impresa;
- Indicazione, anche a mezzo di avviso a tutti i lavoratori, dei lavoratori addetti alle emergenze: pronto soccorso ed antincendio;
- Indicazione, anche a mezzo di avviso, del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
- Copia del documento di valutazione dei rischi e programma attuativo delle misure di sicurezza;
- Copia dei documenti che attestano l'attività informativa e formativa erogata nei confronti dei lavoratori;
- Copia del piano di sorveglianza sanitaria;
- Registro delle visite mediche cui dovranno essere sottoposti i Lavoratori per gli accertamenti sanitari preventivi e periodici; esso dovrà sistematicamente contenere il giudizio di idoneità, il tipo di accertamento eseguito, le eventuali prescrizioni e le successive scadenze;
- Certificati di idoneità per eventuali lavoratori minorenni;
- Copia dei tesserini individuali di registrazione della vaccinazione antitetanica;

Documenti relativi alle Imprese subappaltatrici:

- Copia iscrizione alla CCIAA;
- Autorizzazione antimafia rilasciata dalla Prefettura di competenza;
- Attestazione SOA;
- Certificati regolarità contributiva INPS, INAIL, Cassa Edile;
- Nel caso di utilizzo di sistemi di sollevamento: certificati di verifica periodica e della fotocopia del libretto;
- Copia del Piano di Sicurezza sottoscritto dall'Impresa subappaltatrice;
- Documento sottoscritto dall'Impresa subappaltatrice indicante il Direttore tecnico di cantiere e della Sicurezza.

Documenti relativi a macchine, attrezzature ed impianti:

- Apparecchi di sollevamento (se previsti):

- Libretto di omologazione relativo agli apparecchi di sollevamento ad azione non manuale;
- Copia della denuncia di installazione per gli apparecchi di sollevamento di portata superiore ai 200 Kg;
- Verifica delle funi, riportata sul libretto di omologazione (trimestrale);
- Verbale di verifica del funzionamento e dello stato di conservazione per gli apparecchi di sollevamento con portata superiore ai 200 Kg (annuale);
- Documenti relativi macchine ed attrezzature di lavoro
- Copia dei documenti e libretti di istruzione e manutenzione (con annotazione delle manutenzioni effettuate), di tutte le attrezzature e macchine presenti nel cantiere.

#### **ART. 68 – TERRE E ROCCE DA SCAVO**

Sono a carico e a cura dell'appaltatore tutti gli adempimenti imposti dalla normativa ambientale, compreso l'obbligo della tenuta del registro di carico e scarico dei rifiuti, indipendentemente dal numero dei dipendenti e dalla tipologia dei rifiuti prodotti.

Fermo restando quanto previsto al primo paragrafo, è altresì a carico e a cura dell'appaltatore il trattamento delle terre e rocce da scavo (TRS) e la relativa movimentazione, compresi i casi in cui terre e rocce da scavo:

- 1.a siano considerate rifiuti speciali oppure sottoprodotti ;
- 1.b siano sottratte al regime di trattamento dei rifiuti.

La gestione del materiale di risulta dovrà avvenire secondo quanto previsto dal D.lgs 3 aprile 2006 n°152 "Testo unico in materia ambientale", in particolare si ricorda che ogni onere economico, amministrativo, relativo alla gestione dei rifiuti (formulari trasporto rifiuti, MUD a titolo esemplificativo e non esaustivo.), sarà a carico del soggetto appaltatore (vedi formulari trasporto rifiuti, MUD ecc.) che avrà pertanto la responsabilità della gestione del rifiuto

Sono infine a carico e cura dell'appaltatore gli adempimenti che dovessero essere imposti da norme sopravvenute (L.n.164 del 2014 e Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo n. 120 /2017)

#### **ART. 69 - ADEMPIMENTI DI FINE LAVORI**

Entro 30 (trenta) giorni dalla fine dei lavori l'Appaltatore dovrà consegnare al Direttore dei Lavori la seguente documentazione:

- Dichiarazioni di conformità ai sensi delle vigenti normative di tutti gli eventuali impianti installati, completi di ogni allegato, debitamente aggiornato;
- Certificazioni riguardanti le caratteristiche dei manufatti posati;
- Referenze riguardanti le case produttrici dei materiali posati ed ogni altra utile indicazione per il reperimento a distanza di tempo dei materiali di ricambio;
- Ogni altra documentazione necessaria ad integrare il fascicolo informativo allegato al piano di sicurezza.

#### **ART. 70 - DIFETTI DI COSTRUZIONE, GARANZIA E MANUTENZIONE DELL'OPERA ESEGUITA**

Valgono le norme contenute al precedente Art. 17 e dal Codice Civile.

I danni causati da difetti dei prodotti incorporati nella costruzione o funzionalmente collegati e annessi si estenderà per dieci anni dalla data della consegna, e comprenderà, in ogni caso a carico dell'Appaltatore, tutto quanto sarà necessario al completo ripristino della funzionalità di progetto, compresi la ricerca del guasto e il ripristino delle opere murarie e di finitura eventualmente alterate durante le riparazioni.

E' fatto salvo il diritto dell'Amministrazione al risarcimento dei maggiori oneri e danni conseguenti ai difetti e ai lavori di cui sopra.

Se nel corso di dieci anni dalla data di consegna, l'opera di cui al presente appalto, che è destinata per sua natura a lunga durata, per vizio del suolo o per difetto della costruzione, rovina in tutto o in parte, ovvero presenta evidente pericolo di rovina o gravi difetti tali da ridurre le normali condizioni di godimento, l'Appaltatore è responsabile (art. 1669 c.c.) ed è tenuto al risarcimento dei danni diretti, indiretti e conseguenti.

In particolare, ai fini del presente articolo, sono da considerare gravi difetti, e quindi da assoggettare a garanzia decennale, il mancato, l'insufficiente o il distorto funzionamento delle seguenti parti dell'opera, il cui elenco è da considerare non esaustivo:

- a dispositivi contro l'umidità e le infiltrazioni d'acqua di qualsiasi tipo, come ad esempio l'impermeabilizzazione della vasca della fontana, delle murature in genere;
- b dispositivi per l'allontanamento delle acque di qualsiasi tipo, come ad esempio delle acque meteoriche compresi i pozzetti, le derivazioni, i dispositivi di ancoraggio dei vari componenti;
- c le condotte idriche di portata insufficiente alle esigenze di vita degli utenti cui è destinato l'immobile;

- d le pavimentazioni e elementi decorativi che presentassero distacchi e rigonfiamenti dal sottofondo, anche parziali e localizzati;
- e le murature ed i solai, composti anche solo in parte in laterizio, che presentassero distacchi, rigonfiamenti o sbullettature tali da pregiudicare la conservazione di armature metalliche o di altri dispositivi di qualsiasi genere in esse contenuti o infissi;
- f i rivestimenti esterni, comunque realizzati, che presentassero pericolo di caduta o rigonfiamenti;
- g le parti di impianti idrici e non in vista, se realizzate con elementi non rimuovibili senza interventi murari, che presentassero perdite.

#### **ART. 71 - SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE, TASSE**

Sono a carico dell'Appaltatore senza diritto di rivalsa:

- a Le spese contrattuali (spese di registrazione del contratto, diritti e altre spese);
- b Le tasse e gli altri oneri per l'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l'esecuzione dei lavori e la messa in funzione degli impianti;
- c Le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all'esecuzione dei lavori;
- d Le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del contratto;
- e Eventuali contributi a favore della Cassa per gli Ingegneri ed Architetti, ed ogni altra imposta inerente ai lavori, ivi compreso il pagamento dei diritti dell' U.T.C., se ed in quanto dovuti a sensi dei Regolamenti Comunali vigenti.

Sono altresì a carico dell'Appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro dalla consegna alla data di emissione del certificato di collaudo o regolare esecuzione. A carico dell'Appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravano sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto. Il presente contratto è soggetto all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.). L'I.V.A. è regolata dalla legge. Tutti gli importi citati nel presente capitolato speciale d'appalto si intendono I.V.A. esclusa. I prezzi e gli importi prescritti sono sempre al netto dell'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.). Anche l'offerta dell'Impresa non dovrà tenere conto dell'I.V.A., in quanto l'ammontare di detta imposta da conteggiarsi con voce separata, sarà versata all'Impresa dall'Ente come previsto dalle vigenti norme di legge.

## **Mod. 24 - schema - Contratto di appalto di lavori in forma di scrittura privata semplice**

**Oggetto: Intervento di Rigenerazione Urbana del Borgo di Fossato per la sistemazione di piazza l'Estaque e di piazza Matilde di Canossa**

L'anno duemilaventuno (2021), il giorno (...) del mese di(...), per volontà delle Parti sotto indicate, si addivene alla sottoscrizione digitale, per condivisa accettazione, del presente atto, con le modalità di cui all'art. 32, comma 14 del D.Lgs. 50/2016,

tra le parti:

- Comune di (...) rappresentato da (...) nato/a a (...), il giorno (...) del mese di (...) dell'anno (...) che, ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000 interviene nel presente atto in qualità di (...) del Comune di (...), con sede in (...) codice fiscale/partita IVA n. (...), giusto decreto sindacale n. (...) di data (...), protocollo (...) e quindi titolato a rappresentare il Comune negli atti aventi rilevanza negoziale, d'ora in poi denominato: STAZIONE APPALTANTE;

- (...) rappresentata/o da (...), nato/a a (...), il giorno (...) del mese di (...) dell'anno (...) e residente a (...), in via (...), n. civico (...), codice fiscale (...), in qualità di (...) e domiciliato per la carica presso (...), con sede legale in (...), via (...), partita IVA (...), d'ora in poi denominato: OPERATORE ECONOMICO;

### **Premesso**

CHE mediante determinazione di aggiudicazione definitiva (...) l'operatore economico (...) è risultato aggiudicatario dell'appalto avente ad oggetto **Intervento di Rigenerazione Urbana del Borgo di Fossato per la sistemazione di piazza l'Estaque e di piazza Matilde di Canossa**;

CHE sono decorsi almeno 35 giorni dalla data di invio dell'ultima delle comunicazioni di cui all'art. 76 del D.Lgs. n. 50/2016;

CHE, ai sensi dell'art. 120, comma 5, del D.Lgs. n. 104/2010, non sono pervenuti ad oggi ricorsi giurisdizionali al T.A.R. aventi ad oggetto il presente affidamento;

CHE (...) dichiara che sono stati esperiti i controlli di rito disciplinati dall'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e che dagli stessi non sono emersi elementi ostativi alla stipula del presente atto;

Visto l'art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016,

### **SI STIPULA E SI CONVIENE QUANTO SEGUE:**

#### **Art. 1**

#### **OGGETTO DELL'APPALTO**

Le parti sopra costituite confermano ed approvano la premessa narrativa, la quale forma parte integrante e sostanziale del presente contratto.

La stazione appaltante, per mezzo del suo rappresentante, come sopra individuato, affida all'operatore economico che, a mezzo del suo rappresentante, come sopra individuato accetta, affida in appalto l'esecuzione dei seguenti lavori: nuova pavimentazione delle piazze , interazione impianto di illuminazione e realizzazione di strutture di arredo.

Ad ogni effetto di legge il presente contratto è identificato dal seguente CIG: (...) e dal seguente (CUP)-F83D20002340009;

**Art. 2**  
**ELEZIONE DI DOMICILIO**

L'appaltatore dichiara di eleggere domicilio presso la sede della stazione appaltante qui di seguito indicata (...)

**Art. 3**  
**DICHIARAZIONE DI ASSUNZIONE DEGLI ONERI DI RESPONSABILITÀ NELLA GESTIONE DELL'APPALTO**

L'operatore economico (in qualità di appaltatore), dichiara di assumere la piena, assoluta ed esclusiva responsabilità nell'organizzazione, gestione e controllo dell'appalto. L'operatore economico assume inoltre la piena ed assoluta responsabilità dei danni provocati a terzi nell'esecuzione dell'appalto con conseguente obbligo di qualunque risarcimento che derivi dall'esecuzione del medesimo. L'operatore economico si farà quindi carico di qualsiasi danno che possa derivare dallo svolgimento dell'appalto in particolare manlevando la stazione appaltante da qualsivoglia richiesta di risarcimento del danno da parte di soggetti terzi derivante dall'esecuzione del medesimo, questo sia che i danni siano provocati dai dipendenti o ausiliari, sia che derivino da strumenti o beni che possano rientrare nella disponibilità giuridica dell'operatore economico.

**Art. 4**  
**CAUZIONE DEFINITIVA**

L'operatore economico, in esecuzione dell'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016, ha prestato in data (...) protocollo n. (...) la seguente cauzione definitiva: (...)

**Art. 5**  
**DICHIARAZIONE DI CONOSCENZA DELLE PRESTAZIONI OGGETTO DELL'APPALTO**

Ai fini della disciplina minuta e dettagliata dell'esecuzione del contratto e delle prestazioni dell'operatore economico, le parti di comune accordo, rinviano capitolato speciale quale documento contrattuale materialmente allegato al presente contratto costituendone per altro parte integrante.

L'operatore dichiara a tal fine di essere pienamente edotto delle prestazioni da svolgere essendo le medesime indicate in modo chiaro ed esaustivo nel capitolato speciale; sempre a tal fine dichiara di non avere nulla da osservare. Dichiara inoltre che il corrispettivo dovuto dalla stazione appaltante per l'esecuzione delle prestazioni è pienamente remunerativo.

**Art. 6**  
**DURATA DEL CONTRATTO**

Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell'appalto è fissato in giorni 175 naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori. Oppure in caso di consegna frazionata per lavori da svolgersi separatamente su ciascuna piazza il tempo utile per ultimare i lavori, decorrenti dalla data del verbale di consegna parziale dei lavori è fissato in giorni 90 naturali e consecutivi per la piazza Estaque e in giorni 85 naturali e consecutivi per la piazza Matilde di Canossa

**Art. 7**  
**PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO**

I pagamenti avverranno in ragione degli stati d'avanzamento, mediante emissione di certificato di pagamento ogni volta che l'ammontare dei lavori eseguiti, aumentati degli eventuali materiali utili a piè d'opera depositati in cantiere, contabilizzati al netto del ribasso d'asta, comprensivi della relativa quota degli oneri per la sicurezza, raggiungano un importo non inferiore ad euro 80.000,00(ottantamila)

La somma dovuta all'operatore economico è dichiarata sin d'ora dalle parti soggetta alla liquidazione finale che farà il Direttore dei Lavori/Collaudatore, tenuto conto delle diminuzioni, modificazioni ed aggiunte che potessero eventualmente essere apportate all'originario progetto oggetto del presente contratto.



#### **Art. 8**

##### **DICHIARAZIONE DI ADEMPIMENTO E DI TUTELA DELLA SICUREZZA DEI LAVORATORI**

L'operatore economico si impegna formalmente ad applicare tutte le disposizioni di sicurezza di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni e tutte le normative vigenti in materia, esonerando espressamente la stazione appaltante da ogni e qualsiasi responsabilità in merito avente ad oggetto la sicurezza e la tutela dei lavoratori dipendenti.

Le parti a tal fine dichiarano che costituiscono parte integrante del presente contratto, ancorché non materialmente e fisicamente uniti al medesimo, ma depositati agli atti della stazione appaltante, i seguenti documenti:

- POS quale piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori che si trova depositato presso l'ufficio tecnico comunale giusto protocollo (...);

- PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO, che si trova depositato presso l'ufficio tecnico comunale giusto protocollo (...);

oppure,

L'operatore economico dichiara di aver preso visione del Piano di Sicurezza e Coordinamento predisposto dalla Stazione appaltante e di non dover formulare proposte integrative ritenendolo pienamente soddisfacente. (ovvero di aver posto in essere le segnalazioni depositate presso l'ufficio tecnico comunale in data (...) ed acquisite al presente contratto quale parte integrante del medesimo per espressa volontà delle parti).

Le parti dichiarano che il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione ha sottoscritto per accettazione il Piano Operativo di Sicurezza trasmesso dall'operatore economico, dichiarandolo idoneo all'utilizzo presso il cantiere.

L'operatore economico si impegna ad apportare entro 5 giorni dalla richiesta, tutte le integrazioni o modifiche al Piano Operativo di Sicurezza che potranno essere richieste dal Direttore dei Lavori. In caso di ritardo nella trasmissione delle integrazioni o modifiche al piano operativo di sicurezza, le parti concordano di applicare una penale di euro (...) per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo.

Le parti dichiarano infine che i documenti di cui al presente articolo sono perfettamente ed integralmente conosciuti da entrambe e che l'operatore economico in segno di piena accettazione li ha firmati in ogni pagina.

#### **Art. 9**

##### **MACCHINE ED ATTREZZATURE DELL'APPALTO**

L'operatore economico dichiara di utilizzare per l'esecuzione dei lavori attrezzature, utensili e macchine di sua proprietà ovvero nella propria disponibilità giuridica.

Tutte le attrezzature, macchine, ed ogni altra strumentazione finalizzata alla realizzazione dell'opera devono essere in ottimo stato manutentivo ed utilizzate secondo le norme di buona tecnica, contenendo al minimo la rumorosità e nel rispetto delle vigenti norme di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro.

L'operatore economico si impegna a rispettare e far rispettare al proprio personale le misure di prevenzione e protezione sui luoghi di lavoro.

L'Impresa si impegna a fornire e a far utilizzare al proprio personale i mezzi di protezione individuali più appropriati e ad utilizzare attrezzature ed apparecchiature, secondo le norme di prevenzione dei rischi.

#### **Art. 10**

##### **NOMINA DEL DIRETTORE DI CANTIERE**

L'operatore economico, per le proprie competenze, ha nominato, in qualità di Direttore di Cantiere, il Signor (...)

I dati ed i recapiti del direttore sono i seguenti: (...).

Egli assume su di sé gli obblighi scaturenti dalla direzione dei lavori con il compito specifico di curarne, per conto dell'operatore economico, la direzione e la sorveglianza affinché gli stessi siano eseguiti a regola d'arte ed in ossequio ai principi di economicità ed efficienza.

#### **Art. 11**

#### **DICHIARAZIONE DI REGOLARITÀ DI CUI ALLA L. 12/03/1999, N. 68**

Le parti danno atto che l'Impresa ha dichiarato in sede di gara:

- di essere in regola con le norme che disciplinano il lavoro dei disabili di cui alla L. 12/03/1999, n. 68;
- di non essere soggetta alla disciplina di cui alla L. 12/03/1999, n. 68.

#### **Art. 12**

#### **OBBLIGHI IN TEMA DI APPLICAZIONE DEI CONTRATTI DI LAVORO**

L'operatore economico si impegna formalmente ad applicare ai lavoratori dipendenti occupati nel servizio costituenti l'oggetto dell'appalto, condizioni normative non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi nazionali di lavoro delle categorie e dagli accordi integrativi locali.

In caso di inadempienza degli obblighi prescritti nel presente articolo, accertata dalla stazione appaltante, la medesima comunicherà all'operatore economico e nel caso all'Ispettorato del Lavoro, l'irregolarità accertata e procederà alla sospensione del pagamento delle fatture presentate e non ancora liquidate, destinando le somme così accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra. Il provvedimento di sospensione decadrà automaticamente nel momento in cui l'ispettorato del lavoro abbia accertato l'avvenuto ed integrale adempimento degli obblighi in oggetto.

Per quanto attiene alle detrazioni e sospensioni dei pagamenti di cui sopra, le parti concordano che, salva l'eccezione di dolo, l'operatore economico non possa comunque opporre nessuna eccezione nei confronti della stazione appaltante, né tanto meno ha titolo per chiedere ed ottenere il risarcimento dei danni o indennizzi di alcun genere.

Nello specifico l'operatore economico in relazione all'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente contratto, si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle imprese operanti nel settore, o negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori anzidetti; l'Impresa si obbliga altresì ad applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione anche nei rapporti con i soci. I suddetti obblighi vincolano l'Impresa anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dimensione dell'Impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale

#### **Art. 13**

#### **DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO**

È vietata la cessione del contratto. Le modifiche soggettive del rapporto contrattuale sono ammesse solo ed esclusivamente in attuazione di quanto stabilito dal D.Lgs. n. 50/2016.

#### **Art. 14**

#### **IMPORTO STIMATO DEL CONTRATTO AGLI EFFETTI FISCALI**

Agli effetti fiscali l'importo contrattuale stimato, così come risultante dalla determina di aggiudicazione definitiva [*determinazione del (...) numero (...) di data (...)*], è pari ad euro (...) oltre IVA al (...)% e così in totale pari ad euro (...).

Le parti prendono atto che i costi della sicurezza, come indicato negli atti di affidamento, sono pari a: euro 4.824,20 (quattromilaottocentoventiquattro/20)

In dettaglio sintetico:

L'importo contrattuale stimato ammonta ad € ...,00 (diconsi € .../00) di cui:

- a) € ...,00 per lavori veri e propri;
- b) € ...,00 per oneri per la sicurezza.

L'importo contrattuale è al netto dell'I.V.A. ed è fatta salva la liquidazione finale.

Il contratto è stipulato a misura ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. giusti atti di affidamento ai quali si rinvia.

I lavori appaltati sono finanziati come segue: (...).

#### **Art. 15**

#### **REVISIONE PREZZI**

Le parti prendono atto che per il presente contratto non è prevista alcuna revisione dei prezzi, non

essendo presenti negli atti di gara clausole di revisione come stabilito dall'art. 106, comma 1, lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016.

#### **Art. 16**

#### **VARIANTI IN CORSO DI ESECUZIONE**

Le modifiche o varianti in corso d'opera, possono essere apportate nel rispetto delle condizioni e della disciplina di cui dall'art. 106, del D.Lgs. n. 50/2016.

#### **Art. 17**

#### **MANDATI DI PAGAMENTO**

I mandati di pagamento riferiti al servizio di cui al presente contratto, saranno intestati all'operatore economico (...) - codice CIG (...) - il quale richiede che i pagamenti avvengano tramite bonifico bancario e appoggiati presso (...), a ciò venendo autorizzata la stazione appaltante, la quale pertanto resta esonerata da ogni responsabilità.

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere per il presente contratto, il codice identificativo gara (CIG) attribuito dall'ANAC e il codice unico di progetto (CUP).

#### **Art. 18**

#### **DICHIARAZIONE PIENA CONOSCENZA DELL'OGGETTO DEL SERVIZIO E DI CONGRUITÀ DELL'OFFERTA**

L'operatore economico dichiara espressamente che tutti i documenti del contratto allegati al presente atto o richiamati dal medesimo, sono pienamente sufficienti ed idonei ad individuare compiutamente ed in modo chiaro l'oggetto e le modalità di realizzazione del servizio da realizzare ed a consentirne quindi l'esatta esecuzione; contestualmente dichiara e ribadisce la congruità della propria offerta per garantire l'esecuzione di un servizio pienamente corrispondente al capitolato ed al presente contratto.

#### **Art. 19**

#### **TUTELA DEI DATI PERSONALI**

Ai sensi degli artt. 13 e 14 del GDPR - Regolamento UE 2016/679 ed in relazione alle informazioni di cui si entrerà in possesso, ai fini della tutela delle persone e altri soggetti in materia di trattamento di dati personali, si informa quanto segue:

1. Finalità del Trattamento: I dati da Lei forniti verranno utilizzati allo scopo e per il fine di gestire la procedura di affidamento e successivamente il servizio di cui all'oggetto del contratto.
2. Modalità del Trattamento: Le modalità con le quali verranno trattati i dati personali contemplano in dettaglio le seguenti operazioni (...).
3. Conferimento dei dati: Il conferimento dei dati per le finalità di cui al punto 1 è obbligatorio.
4. Comunicazione e diffusione dei dati: I dati forniti potranno (saranno) comunicati nei modi e nelle forme previste dalla disciplina sui contratti pubblici e del D.Lgs. n. 33/2013 e successive modifiche ed integrazioni.
5. Titolare del Trattamento: Il titolare del trattamento dei dati personali è (...).

Per quanto qui non espressamente previsto, si rinvia alle norme di cui al capitolato speciale d'appalto - che viene allegato al presente avviso per farne parte integrante e sostanziale - ed alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia.

#### **Art. 20**

#### **DICHIARAZIONI FINALI DI LEGGE DELL'OPERATORE ECONOMICO**

**Dichiarazione di cui alla L. n. 136/2010 rubricata "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al governo in materia di normativa antimafia"** - L'operatore economico in attuazione degli obblighi previsti dall'art. 3 della L. n. 136/2010 dichiara di assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge in oggetto.

Inoltre prende atto che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere per il presente contratto, il codice identificativo gara (CIG) attribuito dall'ANAC e il codice unico di progetto (CUP).

**Dichiarazione di cui al D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62** - L'operatore economico dichiara e prende atto che gli obblighi previsti dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 si estendono anche al medesimo e

come tale lo stesso si impegna a mantenere un comportamento pienamente rispettoso degli obblighi di condotta etica ivi delineati. A tal proposito le parti congiuntamente dichiarano che eventuali comportamenti elusivi od in violazione degli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 costituiscono causa di risoluzione del presente contratto.

**Dichiarazione di cui al comma 16-ter dell'art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001** - Ai sensi e per gli effetti del comma 16-ter dell'art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001 dichiara che non esiste alcuna situazione di conflitto ovvero di altra situazione che possa rientrare nell'ambito di applicazione del comma 16-ter dell'art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001; norma il cui contenuto si dichiara di ben conoscere e che viene per altro allegata al presente atto negoziale. La parte è altresì a conoscenza che i contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal comma 16-ter dell'art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001, sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

#### **Art. 21**

### **DICHIARAZIONI ED OBBLIGHI SPECIFICI IN TEMA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI**

In tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. n. 136/2010 l'operatore economico prende atto di quanto segue:

L'obbligo di provvedere a comunicare ogni modifica relativa alle generalità e al codice fiscale delle persone delegate ad operare sul suddetto c/c dedicato.

L'assunzione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari deve essere riportata espressamente in tutti i contratti sottoscritti con i subappaltatori ed i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate al lavoro di cui al presente contratto e la Stazione appaltante può verificare in ogni momento tale adempimento.

L'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che abbiano notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla L. n. 136/2010, ne devono dare immediata comunicazione alla Stazione appaltante.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione del presente contratto.

Le parti infine prendono atto che ad integrazione di quanto prescritto in materia di tessera di riconoscimento di cui all'art. 18, comma 1, lett. u), del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, la stessa dovrà contenere, ai sensi dell'art. 5 della L. n. 136/2010, anche la data di assunzione e, in caso di subappalto, la relativa autorizzazione da parte della stazione appaltante.

Nel caso di lavoratori autonomi, la tessera di riconoscimento di cui all' articolo 21, comma 1, lettera c), del citato D.Lgs. n. 81/2008 dovrà contenere anche l'indicazione espressa del committente

#### **Art. 22**

### **PENALI PER L'INADEMPIMENTO**

Fatto salvo quanto pattuito espressamente nel presente contratto nella norma relativa alle disposizioni generali di regolazione del contratto, le parti danno atto che l'inadempimento contrattuale e le relative penali trovano compiuta ed esaustiva disciplina nel capitolato speciale di appalto.

#### **Art. 23**

### **DISPOSIZIONI SULLE SPESE DELL'ATTO**

Le parti danno atto che tutte le spese relative al presente contratto, tasse, imposte, ed altre previste per legge sono a carico dell'operatore economico senza diritto di rivalsa.

Le parti ai fini fiscali dichiarano altresì che il servizio oggetto del presente appalto è soggetto all'imposta sul valore aggiunto, per cui le stesse, trattandosi di scrittura privata stipulata in modalità elettronica, in attuazione del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 dichiarano che il presente contratto sarà registrato solo in caso d'uso.

#### **Art. 24**

### **CONTROVERSIE**

Le parti concordano che, fatta salva la possibilità di ricorrere all'arbitrato previa autorizzazione dell'organo di governo della stazione appaltante, tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del

presente contratto, che intercettano diritti soggettivi saranno deferite al giudizio del giudice ordinario del Foro di Prato.

#### **Art. 25**

#### **DISPOSIZIONI GENERALI DI REGOLAZIONE DEL CONTRATTO**

Le parti per quanto non espressamente disciplinato dal presente atto e dal capitolato speciale di appalto, rinviano alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 50/2016 ed alle Linee Guida ANAC per quanto possano riferirsi all'esecuzione del presente contratto ed ai principi del codice civile in tema di contratti ed obbligazioni.

Le parti danno atto altresì che, in virtù dei principi di correttezza e buona fede, nel dare esecuzione al presente contratto, terranno conto non solo di quanto pattuito formalmente ed espressamente in esso, ma altresì le stesse dichiarano di porsi quali parti diligenti nel salvaguardare per quanto possibile gli interessi della controparte nei limiti di un non apprezzabile sacrificio, in modo tale da garantire una piena e soddisfacente realizzazione di quanto giuridicamente pattuito.

Le parti concordano infine che, laddove vi fosse una controversia avente ad oggetto l'interpretazione del presente contratto, si debba privilegiare l'interpretazione più favorevole all'interesse pubblico quale finalità principale per la quale lo stesso è stato stipulato e di cui l'amministrazione è tutrice.

Le parti dichiarano infine che costituiscono allegati del presente contratto i seguenti documenti:

- capitolato speciale di appalto;
- Elenco prezzi unitari;
- POS;
- PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO, che si trova depositato presso l'ufficio tecnico comunale giusto protocollo (...);

L'IMPRESA (...)

IL COMUNE DI CANTAGALLO (...)

-----oOo-----

*Il presente atto viene regolarizzato, ai fini dell'imposta di bollo, attraverso l'apposizione di n. \_\_ contrassegni telematici di €16,00, identificativi nn. \_\_, emessi in data \_\_, che vengono apposti sulla copia analogica dell'atto conservata agli atti del Comune di Cantagallo.*